

RELAZIONE TECNICA
relativa alla deliberazione 27 giugno 2007, n. 159/07

**“PRESUPPOSTI PER L’AGGIORNAMENTO PER IL TRIMESTRE LUGLIO -
SETTEMBRE 2007 DI COMPONENTI ED ELEMENTI DELLA TARIFFA ELETTRICA,
DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE DI MAGGIOR TUTELA. DEFINIZIONE DEL
PREZZO DI SALVAGUARDIA E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI REGIMI TARIFFARI
SPECIALI.**

1. Introduzione. Erogazione del servizio di vendita dell’energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia per i clienti finali

- 1.1 La direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003 (di seguito: la Direttiva) prevede che a partire dall’1 luglio 2007, siano idonei tutti i clienti finali del servizio elettrico, comportando conseguentemente il venir meno, negli ordinamenti nazionali di ciascun Stato membro, della fattispecie “cliente vincolato”.
- 1.2 Il decreto-legge del 18 giugno 2007, n. 73 recante misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia (di seguito: decreto-legge 18 giugno 2007) ha previsto misure, con decorrenza 1 luglio 2007, per l’attuazione delle disposizioni comunitarie in vista dell’apertura del mercato libero anche ai clienti domestici ed in attesa del completo recepimento della Direttiva ancora da implementare a livello nazionale.
- 1.3 Nell’ambito delle misure stabilite dal decreto-legge 18 giugno 2007 viene definito il nuovo assetto del mercato della vendita al dettaglio, superando il precedente assetto del mercato vincolato. In particolare, il nuovo assetto della vendita, operativo a partire dall’1 luglio 2007 fino al completo recepimento della Direttiva, prevede:
 - a) che i clienti finali domestici acquisiscano il diritto di recedere dal preesistente contratto di fornitura del mercato vincolato e di scegliere un venditore diverso dall’impresa distributrice operante nel proprio ambito territoriale;
 - b) per i clienti domestici e per le piccole imprese connesse in bassa tensione, la definizione del servizio di vendita volto a garantire la fornitura a qualità e prezzi ragionevoli (di seguito: servizio di maggior tutela);
 - c) per gli altri clienti finali non aventi diritto al servizio di maggior tutela che si trovino senza un venditore sul mercato libero o che non abbiano scelto un venditore sul mercato libero, la definizione di uno specifico servizio di vendita volto ad assicurare la continuità della fornitura (di seguito: servizio di salvaguardia).
- 1.4 In attuazione di quanto previsto dal richiamato decreto-legge 18 giugno 2007, e in considerazione della necessaria evoluzione del regime di vendita al dettaglio ai clienti vincolati, con il *Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas per l’erogazione dei servizi di vendita dell’energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73/07 – decorrenza 1 luglio 2007*, approvato con deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (di seguito: l’Autorità) del 27 giugno 2007, n. 156/07 (di seguito: TIV), l’Autorità ha

fissato le disposizioni per l'erogazione del servizio di maggior tutela e del servizio di salvaguardia. In coerenza sono state abrogate, a partire dall'1 luglio 2007 le norme del *Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica – periodo di regolazione 2004-2007*, approvato con deliberazione dell'Autorità del 30 gennaio 2004, n. 5/04, e successivamente modificato e integrato (di seguito TIT), relativamente alla disciplina in materia di corrispettivi per il servizio di vendita dell'energia elettrica al mercato vincolato, nonché ogni altra disposizione incompatibile con il TIV.

Condizioni economiche del servizio di maggior tutela

- 1.5 L'articolo 7 del TIV definisce le condizioni economiche di erogazione del servizio e prevede in particolare che ai clienti in maggior tutela siano applicati:
- a) il corrispettivo *PED* (*prezzo energia e dispacciamento*), a copertura dei costi sostenuti dall'Acquirente unico per l'acquisto e il dispacciamento dell'energia destinata ai clienti in maggior tutela;
 - b) il corrispettivo *PCV* (*prezzo commercializzazione vendita*) a copertura dei costi di commercializzazione sostenuti dall' esercente la maggior tutela, i cui valori sono fissati nella tabella 1 del medesimo TIV, e quindi non oggetto del provvedimento di cui alla presente relazione tecnica;
 - c) il corrispettivo *PPE* (*prezzo perequazione energia*), a copertura degli squilibri del sistema di perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento dell'energia elettrica destinata al servizio di maggior tutela;
 - d) la componente *UC₁*, a copertura degli squilibri del sistema di perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento dell'energia elettrica destinata al mercato vincolato.
- 1.6 Il corrispettivo *PED* è calcolato come somma dell'elemento *PE* (*prezzo energia*) e dell'elemento *PD* (*prezzo dispacciamento*) a copertura, rispettivamente, dei costi di acquisto e dei costi di dispacciamento dell'energia elettrica sostenuti dall'Acquirente Unico per l'approvvigionamento dell'energia elettrica destinata ai clienti in maggior tutela. Il TIV prevede che il corrispettivo *PED*, gli elementi *PE* e *PD* siano aggiornati alla fine di ciascun trimestre per il trimestre successivo dall'Autorità.
- 1.7 La modalità di determinazione dei corrispettivi risultano del tutto analoghe a quanto attualmente previsto per i clienti del mercato vincolato: il corrispettivo *PED* viene determinato dall'Autorità sulla base del prezzo di cessione pagato dall' esercente la maggior tutela per l'approvvigionamento dell'energia elettrica destinata ai clienti in maggior tutela. Il prezzo di cessione risulta articolato per le fasce orarie F1, F2 e F3 e riflette i costi di acquisto e dispacciamento sostenuti dall'Acquirente unico S.p.A. (di seguito: Acquirente unico). Il corrispettivo *PED*, invece, è previsto che sia:
- a) non articolato per fasce orarie e determinato come media annua dei costi di acquisto e di dispacciamento dell'Acquirente unico, ponderata rispetto al profilo di prelievo delle classi di clienti in maggior tutela, da applicare ai clienti finali non dotati di misuratore atto a rilevare l'energia elettrica per ciascuna delle fasce orarie F1, F2 e F3;
 - b) articolato per le fasce orarie F1, F2 e F3 e determinato come media trimestrale dei costi di acquisto e di dispacciamento dell'Acquirente unico ponderata rispetto al profilo di

prelievo dei clienti con articolazione multioraria, per i clienti finali dotati di misuratore atto a rilevare l'energia elettrica per ciascuna delle fasce orarie F1, F2 e F3.

Inoltre, i corrispettivi differenziati per le fasce orarie FB1 e FB2 non sono previsti per il trimestre luglio – settembre 2007.

- 1.8 L'aggiornamento trimestrale degli elementi *PE* e *PD* e del corrispettivo *PED* prevede quindi interventi del tutto analoghi alle modalità di definizione delle componenti tariffarie del mercato vincolato, in continuità con quanto previsto in precedenza per gli elementi *PC* e *OD* della componente tariffaria *CCA* disciplinati fino al 30 giugno 2007 dal TIT.
- 1.9 I livelli del corrispettivo *PED* e degli elementi *PE* e *PD*, in termini operativi, sono quindi dimensionati considerando:
- la valorizzazione dei costi sostenuti, sulla base dei dati di consuntivo e di pre-consuntivo, dall'Acquirente unico nei mesi dell'anno già trascorsi;
 - la valorizzazione dei costi che l'Acquirente unico sosterrà nei restanti mesi dell'anno sulla base delle migliori previsioni dell'andamento della variabili rilevanti ai fini della determinazione dei costi di approvvigionamento dell'Acquirente unico;
 - la quantificazione del recupero necessario a ripianare eventuali differenze tra la valorizzazione ex-ante e la valorizzazione ex-post dei costi sostenuti dall'Acquirente unico, per i mesi dell'anno rispetto ai quali sono disponibili dati di consuntivo e pre-consuntivo.
- 1.10 Il corrispettivo *PPE* è destinato al finanziamento degli squilibri del sistema di perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento dell'energia elettrica destinata ai clienti in maggior tutela. Tale corrispettivo, transitoriamente fissato pari a 0 (zero), sarà dimensionato per coprire gli eventuali squilibri tra i costi di acquisto dell'energia elettrica sostenuti dagli esercenti la maggior tutela ed i ricavi conseguiti dalla vendita dell'energia elettrica attraverso l'applicazione delle condizioni economiche fissate dall'Autorità ai clienti in maggior tutela.
- 1.11 Le condizioni economiche della maggior tutela prevedono infine che i clienti in maggior tutela continuino a pagare, coerentemente con quanto è avvenuto fino al 30 giugno 2007, la componente *UC₁* destinata alla copertura degli squilibri del sistema di perequazione dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato.
- 1.12 La tabella 1 riporta un quadro di raccordo tra le componenti tariffarie applicate ai clienti del mercato vincolato fino al 30 giugno 2007 ed i corrispettivi fissati dall'Autorità per la definizione delle condizioni economiche per i clienti in maggior tutela.
- 1.13 Ai fini di un raffronto tra gli elementi e corrispettivi definiti dal TIV che attualmente concorrono alla determinazione delle condizioni economiche di maggior tutela e gli elementi e componenti tariffarie precedentemente definiti dal TIT ai fini della determinazione delle tariffe per la vendita al mercato vincolato, occorre considerare:
- le differenti voci di costo che concorrono a determinare l'elemento *PD* rispetto all'elemento *OD*;
 - la mancata inclusione di alcuni elementi tariffari precedentemente presenti nella componente tariffaria *CCA*.

1.14 Con riferimento al primo aspetto menzionato al punto 1.13, il TIV stabilisce che concorrono alla determinazione dell'elemento *PD*, tutti gli oneri di dispacciamento sostenuti dall'Acquirente unico. In particolare, quindi, ai fini della determinazione dell'elemento *PD*, vengono considerati anche gli oneri di dispacciamento a copertura dei costi:

- a) derivanti dalla differenza tra perdite effettive e perdite standard nelle reti, di cui all'articolo 47 dell'Allegato A alla deliberazione 9 giugno 2006, n. 111/06, come successivamente modificato e integrato (di seguito: deliberazione n. 111/06);
- b) per la remunerazione della disponibilità di capacità produttiva (*capacity payment*) di cui all'articolo 48 della deliberazione n. 111/06;
- c) per la remunerazione del servizio di interrompibilità del carico con o senza preavviso di cui all'articolo 73 della deliberazione n. 111/06;

che nel regime di definizione delle componenti tariffarie del mercato vincolato erano esplicitati attraverso, rispettivamente, la componente UC₅ e gli elementi CD e INT. A differenza di quanto previsto dal TIT per il mercato vincolato, il TIV prevede invece che i suddetti corrispettivi vengano inglobati in un unico elemento (l'elemento *PD*) a copertura dei costi di dispacciamento.

1.15 Con riferimento al secondo aspetto di cui al punto 1.13, il TIV stabilisce che non concorrono più alla determinazione del corrispettivo *PED* gli elementi VE e DP che fino al 30 giugno 2007 costituivano invece elementi ai fini della determinazione della componente tariffaria CCA. A tale proposito occorre considerare che l'elemento VE copre gli oneri sostenuti, rispettivamente negli anni 2002 e 2003, dai produttori dell'energia elettrica che hanno adempiuto all'obbligo di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 79/99, con riferimento all'energia elettrica prodotta da fonti non rinnovabili e destinata ai clienti del mercato vincolato negli anni 2001 e 2002. Questo elemento non è stato quindi incluso nell'ambito del servizio di maggior tutela in quanto è relativo ad oneri riguardanti la vendita di energia elettrica ad utenti oggi non compresi nella maggior tutela ma che, negli anni 2001 e 2002, risultavano vincolati. L'elemento DP, invece, era destinato alla copertura dei costi sostenuti da Terna per la riconciliazione 2001. Si tratta quindi di oneri pregressi: attualmente, infatti, non è più previsto un apposito corrispettivo a copertura di tali oneri nell'ambito dei corrispettivi di dispacciamento di cui alla deliberazione n. 111/06.

Tabella 1: Componenti applicate al mercato vincolato e componenti applicate alla maggior tutela

Al 30 giugno 2007: Mercato vincolato	Dall'1 luglio 2007: Maggior tutela
componente COV	corrispettivo PCV
componente CCA:	corrispettivo PED:
VE	-
DP	-
PC	PE
OD	PD
CD	
INT	
componente UC5	
componente UC1	componente UC1
-	corrispettivo PPE

Condizione di cessione dell'energia elettrica ai clienti in maggior tutela

- 1.16 La sezione 2 del Titolo 2 del TIV definisce le condizioni di approvvigionamento e di cessione dell'energia elettrica agli esercenti la maggior tutela, stabilendo che ciascun esercente la maggior tutela acquisti l'energia elettrica oggetto del servizio dall'Acquirente unico.
- 1.17 Le suddette condizioni di cessione dell'energia elettrica sono del tutto analoghe a quella previste fino al 30 giugno 2007 per la cessione dell'energia elettrica tra l'Acquirente unico e le imprese distributrici per la vendita ai clienti del mercato vincolato: ciascun esercente la maggior tutela, per le quantità di energia elettrica destinate ai clienti in maggior tutela, è tenuto al pagamento del prezzo di cessione definito dal comma 11.3 del TIV.
- 1.18 Il prezzo di cessione dall'Acquirente unico agli esercenti la maggior tutela per la vendita ai clienti in maggior tutela, differenziato per ciascuna delle fasce orarie F1, F2 e F3 di un mese, continua ad essere determinato dal medesimo Acquirente unico sulla base dei costi di approvvigionamento effettivamente sostenuti. Inoltre anche le modalità di valorizzazione del costo unitario sostenuto dall'Acquirente unico in ciascuna fascia oraria di un mese per l'acquisto dell'energia elettrica attraverso contratti bilaterali o contratti differenziali rimangono analoghe a quanto precedentemente previsto per le cessioni di energia elettrica alle imprese distributrici per i clienti del mercato vincolato.

Servizio di salvaguardia

- 1.19 Il TIV non stabilisce le condizioni economiche per i clienti in salvaguardia; a partire dall'1 luglio 2007 non verranno quindi più pubblicate né aggiornate da parte dell'Autorità le condizioni di erogazione relative alla vendita di energia elettrica ai clienti in salvaguardia. Le condizioni di erogazione del servizio vengono direttamente fissate dall'esercente la salvaguardia, purché i prezzi siano preventivamente resi pubblici e offerti in maniera non discriminatoria.
- 1.20 Nel TIV è anche previsto che, per il periodo compreso tra l'1 luglio 2007 e il 30 settembre 2007, ciascun esercente la salvaguardia possa approvvigionarsi dell'intera energia elettrica destinata ai clienti in salvaguardia serviti dall'Acquirente unico, pagando un prezzo di salvaguardia determinato dall'Autorità.
- 1.21 L'Autorità ha fissato quindi, fino al 30 settembre 2007, il prezzo mensile che l'esercente la salvaguardia sarà tenuto a pagare all'Acquirente unico per l'approvvigionamento dell'energia elettrica destinata ai clienti serviti in salvaguardia, ma, coerentemente con quanto affermato al precedente punto 1.19, con riferimento a questo periodo, non sono invece state determinate le condizioni economiche che l'esercente applica ai clienti finali.

2. Interventi oggetto della deliberazione connessa alla presente relazione tecnica

- 2.1 Il provvedimento connesso alla presente relazione tecnica:
- a) fissa i livelli degli elementi *PE* e *PD* del corrispettivo *PED*;
 - b) fissa il prezzo di salvaguardia di cui al comma 23.3 del TIV;
 - c) fissa pari a zero il valore del corrispettivo *PPE*;

- d) conferma i valori della componente UC_1 fissati con deliberazione 29 marzo 2007, n. 76/07 (di seguito: deliberazione n. 76/07);
- e) sopprime la componente tariffaria UC_5 e pone pari a 0 (zero) il corrispettivo di cui all'articolo 47 della deliberazione n. 111/06;
- f) adegua in aumento il livello della componente tariffaria A_3 ;
- g) aggiorna in diminuzione i valori della componente tariffaria A_6 ;
- h) conferma i valori delle componenti tariffarie A_2 , A_5 e MCT fissati con deliberazione 28 dicembre 2007, n. 321/06;
- i) conferma i valori della componente tariffaria A_4 fissati con deliberazione 28 giugno 2005, n. 133/05;
- j) conferma i valori delle componenti tariffarie UC_3 e UC_4 fissati, rispettivamente, con deliberazione 30 gennaio 2004, n. 5/04 e con deliberazione 30 marzo 2005, n. 54/05;
- k) conferma l'applicazione dei valori della componente tariffaria UC_6 fissati con deliberazione 22 settembre 2006, n. 203/06;
- l) definisce la disciplina transitoria per i regimi tariffari speciali di cui all'articolo 73 del TIT;
- m) definisce la disciplina relativa alle agevolazioni tariffarie per le popolazione colpite da eventi sismici;
- n) modifica il TIT relativamente alle modalità di esazione della componente tariffaria A_6 con decorrenza 1 luglio 2007;
- o) aggiorna e pubblica l'Allegato C della deliberazione n. 110/07.

3. Valorizzazione dei costi di acquisto e di dispacciamento sostenuti dall'Acquirente unico

- 3.1 Il comma 11.3 del TIV prevede che il prezzo di cessione praticato dall'Acquirente unico agli esercenti la maggior tutela per la vendita di energia elettrica ai clienti in maggior tutela sia determinato, per ciascun mese, sulla base dei costi di approvvigionamento sostenuti dall'Acquirente unico medesimo. In particolare, il prezzo di cessione è pari, in ciascuna delle fasce orarie F1, F2 e F3 di un mese, alla somma di tre componenti:
- a) il costo unitario di acquisto dell'energia elettrica sostenuto dall'Acquirente unico nelle ore comprese in detta fascia oraria;
 - b) il costo unitario sostenuto dall'Acquirente unico in qualità di utente del dispacciamento per il servizio di maggior tutela nelle ore comprese in detta fascia oraria;
 - c) il corrispettivo unitario riconosciuto all'Acquirente unico per il proprio funzionamento.
- 3.2 Il costo unitario di acquisto dell'energia elettrica di cui al paragrafo 3.1, lettera a) è calcolato come media ponderata, per le rispettive quantità di energia elettrica, dei costi unitari sostenuti dall'Acquirente unico nelle ore comprese in ciascuna fascia oraria:
- a) per l'acquisto dell'energia elettrica nel mercato del giorno prima (di seguito: MGP) e nel mercato di aggiustamento;

- b) per l'acquisto dell'energia elettrica attraverso contratti di compravendita di energia elettrica conclusi al di fuori del sistema delle offerte (di seguito: contratti bilaterali);
 - c) per la copertura dei rischi connessi all'oscillazione dei prezzi dell'energia elettrica, attraverso contratti differenziali o altre tipologie di contratto di copertura di rischio prezzo (di seguito: contratti differenziali).
- 3.3 Ai fini della determinazione del costo unitario di cui al precedente punto 3.2, gli importi relativi all'energia elettrica di sbilanciamento valorizzati al prezzo di cui al comma 30.4, lettera c) della deliberazione n. 111/06 si intendono, ai sensi del comma 11.4 del TIV, compresi nei costi sostenuti dall'Acquirente unico per l'acquisto dell'energia elettrica nel mercato del giorno prima e non tra i costi sostenuti dall'Acquirente unico in qualità di utente del dispacciamento.
- 3.4 Il comma 11.5 del TIV stabilisce inoltre la modalità di valorizzazione del costo unitario sostenuto dall'Acquirente unico in ciascuna fascia oraria di un mese per l'acquisto dell'energia elettrica attraverso contratti bilaterali o contratti differenziali. In particolare, è stabilito che tale valore venga determinato, per ciascuna fascia oraria del mese, scontando o aumentando il prezzo unitario mensile effettivo di acquisto in ragione del rapporto tra il costo unitario di fascia che l'Acquirente unico avrebbe sostenuto se l'acquisto in tale fascia fosse stato effettuato nel MGP e il costo unitario che l'Acquirente unico avrebbe sostenuto se l'acquisto in tale mese fosse stato effettuato nel MGP.

Costi di acquisto sostenuti dall'Acquirente unico per il servizio di maggior tutela

- 3.5 Fino al 30 giugno 2007, nell'ambito della regolazione del servizio di vendita ai clienti del mercato vincolato, l'Acquirente unico era tenuto ad approvvigionarsi per il fabbisogno di tutti i clienti serviti nel mercato vincolato. Tali clienti comprendevano sia i clienti domestici che gli altri clienti finali che, pur essendo divenuti idonei, non avevano esercitato il diritto di recesso dal preesistente contratto di fornitura con l'impresa distributrice o si erano trovati senza venditore sul mercato libero.
- 3.6 Successivamente all'1 luglio 2007, la funzione di approvvigionamento dall'Acquirente unico continua ad essere garantita esclusivamente per i clienti in maggior tutela. Ai sensi dell'articolo 5.2 del TIV tali clienti corrispondono ai clienti finali domestici ed alle piccole imprese, ovvero i clienti finali non domestici connessi in bassa tensione con un numero di dipendenti inferiore a 50 e un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro, che non sono serviti sul mercato libero.
- 3.7 I costi di approvvigionamento sostenuti dall'Acquirente unico per il servizio di maggior tutela devono essere pertanto determinati sulla base del fabbisogno dei clienti ammessi a tale servizio ed escludere, quindi, il fabbisogno atteso con riferimento a tutti i clienti connessi in media e alta tensione, nonché i clienti in bassa tensione che non hanno le caratteristiche di piccola impresa, riportata al precedente punto 3.6 e che, pertanto, nel caso in cui non siano serviti nel mercato libero, sono invece ammessi al servizio di salvaguardia.
- 3.8 Occorre, peraltro, considerare che, almeno per una parte del terzo trimestre (luglio – settembre) 2007, l'Acquirente unico provvederà ad approvvigionarsi di energia elettrica anche per i clienti serviti in salvaguardia, ai sensi dell'articolo 23 del TIV.
- 3.9 In considerazione di quanto sopra, e vista l'impossibilità da parte dell'Acquirente unico di fornire in tempo utile informazioni esaustive sulla stima del fabbisogno dei clienti aventi

diritto alla maggior tutela, al fine di dar seguito alle disposizioni in vigore dall'1 luglio 2007, la stima del costo medio di acquisto dell'energia elettrica approvvigionata dall'Acquirente unico per clienti in maggior tutela è stata formulata sulla base di informazioni relative al fabbisogno complessivo dei clienti precedentemente serviti nel mercato vincolato, comunicate dal medesimo Acquirente Unico in data 12 giugno 2007.

- 3.10 Utilizzare il fabbisogno complessivo dei clienti precedentemente serviti nel mercato vincolato come *proxy* del fabbisogno dei clienti ammessi al servizio di maggior tutela può comportare un errore di stima sia del livello che dell'andamento del costo medio di acquisto sostenuto dall'Acquirente Unico per il servizio di maggior tutela. L'errore di stima che si può commettere dipende sia dal diverso livello che dal diverso profilo temporale che caratterizza la curva di domanda dei clienti serviti in maggior tutela rispetto alla domanda dei clienti serviti nel mercato vincolato fino al 30 giugno 2007.
- 3.11 La tabella 2 riporta l'energia elettrica approvvigionata dall'Acquirente unico distinta per fonte di approvvigionamento, con riferimento all'anno 2007. I dati relativi ai mesi da gennaio ad aprile fanno riferimento a valori di consuntivo. Per il mese di maggio i valori riportati in tabella rappresentano un pre-consuntivo, non essendo ancora disponibili le quantità relative allo sbilanciamento. Con riferimento al periodo giugno - dicembre, per le ragioni precedentemente illustrate nei punti 3.9 a 3.10, sono state quindi utilizzate le quantità stimate dall'Acquirente unico sulla base della previsione relativa al fabbisogno complessivo dei clienti in maggior tutela e dei clienti in salvaguardia.
- 3.12 Le quantità di energia elettrica per i mesi di consuntivo potrebbero essere oggetto di successivi aggiustamenti conseguenti:
- a) all'applicazione dell'articolo 6 della deliberazione 16 ottobre 2003, n. 118/03, come successivamente modificata e integrata;
 - b) ad eventuali rettifiche alle comunicazioni effettuate dalle imprese distributrici circa l'energia elettrica destinata al mercato vincolato.

In particolare, con riferimento al punto b), Terna ha segnalato che permangono gli elementi di incertezza, non soltanto con riferimento ai quantitativi di energia elettrica destinata al mercato vincolato comunicati dalle imprese distributrici per il mese di gennaio, come già illustrato nella relazione tecnica che accompagna la deliberazione n. 76/07, ma anche per i mesi di febbraio e marzo 2007.

- 3.13 Tenuto conto che gli elementi di incertezza di cui al precedente punto hanno ripercussioni sul dimensionamento delle componenti tariffarie applicate ai clienti in maggior tutela, l'Autorità sta raccogliendo maggiori elementi informativi circa la correttezza delle misure dell'energia elettrica rilevanti ai fini della quantificazione dei corrispettivi di dispacciamento per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2007.

Tabella 2: Energia elettrica approvvigionata dall'Acquirente unico distinta per fonte di approvvigionamento utilizzata ai fini del calcolo del prezzo di cessione (anno 2007)

	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
GWh												
Importazioni (a)	719	682	742	750	699	661	679	541	657	680	657	679
contratti bilaterali (b)	148	134	148	158	132	127	124	124	120	124	120	124
Acquisti in borsa (c)	12.172	10.398	9.348	8.812	8.875	9.260	11.029	8.693	8.414	8.152	8.343	9.114
di cui												
CIP6	1.406	1.263	1.388	1.337	1.373	1.321	1.357	1.349	1.297	1.334	1.281	1.316
contratti differenziali una via	3.944	2.910	2.796	2.084	2.588	2.395	3.001	2.389	2.798	3.018	3.113	3.219
contratti differenziali due vie	804	726	803	778	804	778	804	804	778	805	778	804
VPP	69	63	69	67	69	67	69	69	67	69	67	69
Energia elettrica dlgs n. 387/03 (d)	515	440	486	504	649	498	498	558	540	559	540	558
Sbilanciamento	-909	-511	612	-157								
Totale	12.645	11.144	11.336	10.067	10.355	10.547	12.330	9.915	9.731	9.514	9.660	10.475
Acquisti in borsa non coperti (e)	4.393	3.468	2.069	1.731	1.628	2.052	3.218	1.274	1.440	1.194	1.588	1.912
% quota non coperta (f)	36%	32%	19%	18%	17%	20%	27%	14%	16%	13%	17%	19%

(a) E' la somma dell'energia elettrica di cui alle lettere a) e b) del paragrafo 3.14 della presente relazione tecnica e dell'energia elettrica extramaglia (energia elettrica riferita ad utenze appartenenti al mercato vincolato ma attestate su reti di distribuzioni estere) pari a 15 GWh;

(b) E' la somma dell'energia elettrica di cui alla lettera d) del paragrafo 3.14 della presente relazione tecnica;

(c) E' il totale delle quantità acquisite su MGP;

(d) E' l'energia elettrica prodotta dalle unità di produzione di cui al decreto legislativo n. 387/03 e di cui alla legge n. 239/04;

(e) E' la quota del fabbisogno approvvigionato con gli acquisti in borsa valorizzata al PUN per la quale l'Acquirente Unico non risulta essere coperto; i valori riportati in tabella sono ottenuti aggregando, in ciascun mese, le differenze orarie, se positive, tra gli acquisti in borsa e la somma: dell'energia elettrica CIP 6, dell'energia elettrica corrispondente ai contratti differenziali a due vie, dell'energia elettrica potenzialmente esercitabile sottostante i contratti differenziali ad una via. Quest'ultima, per la natura del contratto differenziale ad una via, non corrisponde ai valori riportati in tabella in corrispondenza della riga denominata "contratti differenziali ad una via";

(f) E' il rapporto tra "Acquisti in borsa non coperti" e "Totale" al netto dell'energia elettrica prodotta dalle unità di produzione di cui al decreto legislativo n. 387/03 e di cui alla legge n. 239/04.

3.14 La quota del portafoglio dell'Acquirente unico coperta con contratti bilaterali fa riferimento ad un paniere che comprende:

- a) l'energia elettrica corrispondente alla capacità disponibile di importazione annuale assegnata all'Acquirente unico ai sensi del combinato disposto della deliberazione dell'Autorità 15 dicembre 2006, n. 288/06 e del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 15 dicembre 2006, recante determinazione delle modalità e delle condizioni delle importazioni di energia elettrica, per l'anno 2007 (di seguito: decreto 15 dicembre 2006);
- b) l'energia elettrica importata da Enel S.p.A. (di seguito: Enel) in esecuzione dei contratti pluriennali di importazione in essere al 19 febbraio 1997 e ceduta all'Acquirente unico ai sensi del decreto 15 dicembre 2006;
- c) l'energia elettrica corrispondente alla capacità produttiva di cui alla deliberazione del Comitato interministeriale dei prezzi del 29 aprile 1992, n. 6 (di seguito: capacità produttiva CIP 6/92);
- d) altri contratti bilaterali.

3.15 Per quanto riguarda le importazioni annuali, a seguito dell'esito delle procedure di assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto (DCT), la quota del portafoglio dell'Acquirente unico coperta fa riferimento alla potenza aggiudicata nelle gare d'asta bandite dall'Acquirente unico stesso. In particolare, nel periodo compreso tra gennaio e marzo 2007, sono state bandite differenti aste i cui risultati sono riportati in Tabella 3.

Tabella 3: Assegnazioni aste import (MW) per l'anno 2007

	Asta annuale	Aste mensili/settimanali
Frontiera svizzera	<ul style="list-style-type: none"> • baseload: 110 MW • baseload no agosto: 156 MW • on peak: 74 MW 	<ul style="list-style-type: none"> • 92 MW baseload – dal 15 gennaio al 31 marzo • 117 MW baseload – dall'1 al 30 aprile • 40 MW baseload – dall'1 al 31 maggio • 10 MW on peak – dall'1 al 30 giugno
Frontiera slovena	<ul style="list-style-type: none"> • baseload: 15 MW • baseload no agosto: 30 MW 	<ul style="list-style-type: none"> • 10 MW baseload – dall'1 al 31 gennaio • 5 MW baseload – dall'1 al 28 febbraio • 7 MW baseload – dall'14 al 28 febbraio • 11 MW baseload – dall'1 al 30 aprile • 5 MW on peak – dall'1 al 30 aprile • 4 MW baseload – dall'1 al 30 giugno • 3 MW on peak – dall'1 al 30 giugno • 12 MW on peak – dall'1 al 30 giugno

Complessivamente, l'ammontare di energia elettrica stimata per l'anno 2007 risulta pari a circa 2.900 GWh.

- 3.16 Per quanto riguarda le importazioni pluriennali, tenuto conto del venir meno dell'apporto dell'energia elettrica derivante dai contratti pluriennali di importazione dalla Francia, con riferimento alla frontiera elettrica svizzera, l'energia elettrica sottostante tali contratti risulta pari a circa 5.230 GWh. Per i primi tre mesi del 2007 la valorizzazione dell'energia elettrica effettivamente importata oggetto di tali contratti è fissata pari a 66 €/MWh, per i mesi successivi la valorizzazione di tali contratti è stata aggiornata secondo quanto stabilito nella deliberazione n. 82/07. Tuttavia il contratto pluriennale tra la società Enel e la società Atel prevede alcune clausole di interrompibilità e modulabilità che possono dare luogo a differenze tra quanto effettivamente importato e la massima capacità di importazione dalla frontiera svizzera per l'esecuzione dei contratti in esame (600 MW). Tali differenze, ove riscontrate, sono valorizzate al Prezzo Unico Nazionale (di seguito: PUN).
- 3.17 La capacità produttiva CIP 6/92 assegnata all'Acquirente unico per l'anno 2007 è pari, ai sensi del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 14 dicembre 2006 (recante la determinazione delle modalità per la vendita sul mercato dell'energia elettrica di cui all'art. 3, comma 12, del decreto legislativo n. 79/99, da parte del gestore dei servizi elettrici - GSE S.p.A), al 35 % del totale della capacità assegnabile ed è stata, in particolare, stimata pari a 5.400 MWh/anno. Per tale capacità assegnabile è stata ipotizzata una riduzione annuale nel rispetto di quanto stabilito dalle *“Regole adottate dal Gestore del sistema elettrico – GRTN Spa per la disciplina del trasferimento dei diritti Cip6 assegnati per l'anno 2006 tra l'Acquirente Unico Spa e il mercato libero, nel caso di passaggio dei clienti finali dal mercato vincolato al mercato libero e viceversa (articolo 3, comma 6 del decreto del Ministro delle attività produttive del 5 dicembre 2005)”*. Le modalità di regolazione delle partite economiche risultanti dall'assegnazione di tale energia elettrica all'Acquirente unico sono equivalenti ad un contratto differenziale a “due vie” rispetto al PUN, con un prezzo *strike* di assegnazione che per i primi tre mesi del 2007 è stato pari a 64 €/MWh e per i mesi successivi è stato aggiornato secondo quanto stabilito nella deliberazione n. 82/07
- 3.18 L'Acquirente Unico ha inoltre bandito, unitamente alle aste per la stipula di contratti base di cui al successivo punto, tre aste per la stipula di contratti bilaterali fisici in banda. In esito a tali aste sono stati assegnati 135 MW costanti in tutte le ore dell'anno (di seguito: contratti fisici in banda). La potenza assegnata singolarmente in ogni asta è riportata in tabella 4.

Tabella 4: Quantità assegnate in ogni singola asta (MW) – Contratti fisici in banda

	MW
asta del 24 novembre 2006	5
asta del 30 novembre 2006	110
asta del 6 dicembre 2006	20

A tali contratti si aggiungono i contratti bilaterali, stipulati dall'Acquirente unico nel mese di ottobre 2006, per un totale annuo di 604 GWh.

- 3.19 La quota del portafoglio dell'Acquirente unico coperta con contratti differenziali per la copertura del rischio di volatilità del prezzo dell'energia elettrica acquistata nel MGP fa riferimento:
- alla potenza assegnata nelle gare d'asta bandite dall'Acquirente unico per l'anno 2005 per le quali è stata esercitata la facoltà di proroga di efficacia del contratto per l'anno 2007 (di seguito: contratti differenziali 2005);
 - alla potenza assegnata nelle gare d'asta bandite a fine 2006 dall'Acquirente unico per l'anno 2007 (di seguito: contratti differenziali 2007).
- 3.20 La facoltà di prorogare l'efficacia dei contratti differenziali 2005 all'anno 2007 prevedeva, per ciascun prodotto, una riduzione del 10 % del corrispettivo per la copertura del rischio di fluttuazione del prezzo di mercato dell'energia elettrica (di seguito: premio) rispetto al valore del premio dell'anno 2005 e una riduzione della quantità aggiudicata del 40 % rispetto alle quantità aggiudicate nel 2005. Nella tabella 5 è riportata la potenza e il premio medio per tipo di prodotto risultante dall'esercizio della proroga.

Tabella 5

	€MW/anno	MW
Carbone	247.488	990
Gas 1	152.883	3.390
Olio	124.323	705
Gas 2	101.485	2.700

- 3.21 Questi prodotti sono contratti differenziali ad “una via” con un prezzo *strike* (euro/MWh) ed un premio (euro/MW/anno) differenziati per ciascun prodotto. E' utile precisare che i contratti differenziali ad “una via” sono economicamente equivalenti ad opzioni esercitate dall'Acquirente unico ex post tutte le volte in cui il PUN è superiore al prezzo *strike* previsto nel contratto. Nella tabella 2, quindi, le quantità riportate in corrispondenza della voce “contratti differenziali ad una via” sono quelle per le quali si stima che l'Acquirente unico, nel corso dell'anno, eserciterà l'opzione. Per il 2007 si prevede che l'ammontare di fabbisogno coperto con tali contratti differenziali risulti pari a circa il 27 %.
- 3.22 Per quanto riguarda i contratti differenziali 2007, l'Acquirente unico ha bandito tre aste per la stipula di contratti differenziali a “due vie”. In esito a tali aste sono stati assegnati 1.081 MW costanti in tutte le ore dell'anno (di seguito: contratti base). La potenza assegnata singolarmente in ogni asta è riportata in tabella 6.

Tabella 6: Quantità assegnate in ogni singola asta (MW) – Contratti base 2007

	MW
asta del 24 novembre 2006	100
asta del 30 novembre 2006	237
asta del 6 dicembre 2006	744

3.23 Questi prodotti sono contratti differenziali a “due vie” con prezzo *strike* pari ad una componente fissa di prezzo, risultante dal processo di assegnazione. Il prezzo orario di mercato rispetto al quale determinare le differenze, da versare/ricevere all’/dall’Acquirente unico, con il prezzo *strike* dei contratti è pari al PUN.

3.24 Inoltre, l’Acquirente unico ha stipulato con Enel Produzione S.p.A. un contratto di cessione di capacità produttiva virtuale (contratto VPP) per l’anno 2007. Con questo contratto, in relazione a ciascuna ora, Enel Produzione S.p.A. si impegna:

- a pagare all’Acquirente unico se positiva, la differenza tra il Prezzo di Mercato ed il Prezzo Strike di Assegnazione moltiplicata per la Quantità Assegnata;
- a ricevere dall’Acquirente unico se negativa, la differenza tra il Prezzo di Mercato ed il Prezzo Strike di Assegnazione moltiplicata per la Quantità Assegnata.

Il Prezzo di Mercato è definito nel contratto come la media dei prezzi dell’MGP nelle zone componenti la Macrozona Sud ponderata sulle quantità accettate in vendita in tali zone. Le quantità aggiudicate all’Acquirente unico in esito alla procedura di assegnazione e i relativi prodotti, sono riportati in Tabella 7.

Tabella 7: Quantità assegnata (MW) – Capacità produttiva virtuale (VPP) 2007

Prodotto	MW
Baseload	65
On Peak	25
Off Peak	30

3.25 Infine, l’Acquirente unico ha provveduto ad effettuare coperture del rischio di volatilità dei prezzi dei combustibili. Tali coperture sono rappresentate da contratti *Swap* per un totale di 12.270 mila barili relativi al prezzo IPE Brent primo mese.

3.26 Ai fini dell’attribuzione del costo unitario sostenuto dall’Acquirente Unico in ciascuna fascia oraria, si è reso necessario definire le modalità di imputazione del premio dei contratti differenziali 2005 in ciascuna ora del mese. Per ciascun contratto, i valori mensili del premio sono imputati a ciascuna ora del mese in proporzione all’effettivo esercizio dell’opzione. Tale modalità di attribuzione del premio è coerente con quanto previsto al comma 11.5 del TIV, ovvero è effettuata con l’obiettivo di fornire un corretto segnale di prezzo del costo di approvvigionamento sostenuto sulla base del valore dell’energia elettrica nel mercato.

3.27 Il criterio di attribuzione di ricavi/costi risultanti dalle coperture sulle *commodities* è stato analogo a quanto previsto al precedente punto 3.26 e, in particolare, l’attribuzione è stata effettuata sulla base del profilo orario dell’energia elettrica acquistata in borsa dall’Acquirente unico.

- 3.28 La quota del portafoglio approvvigionata attraverso l'acquisto di energia elettrica su base annua nel MGP è prevista essere pari a circa l'88 % del totale del fabbisogno, comprensiva dell'energia elettrica CIP 6/92.
- 3.29 La quota del fabbisogno di energia elettrica approvvigionata dall'Acquirente unico in borsa, ovvero acquistata al PUN, al netto di tutte le coperture esercitabili, ovvero i contratti differenziali e l'energia elettrica corrispondente alla capacità produttiva CIP 6/92, (portafoglio "scoperto"), è prevista essere in media pari a circa il 20 % del totale del fabbisogno dell'Acquirente unico.

Previsioni relative all'andamento del PUN orario e all'andamento mensile dei prezzi strike dei contratti differenziali

Il valore del costo medio di acquisto dell'energia elettrica da parte dell'Acquirente unico, elaborato dall'Autorità, incorpora alcuni dati previsionali relativi all'andamento del PUN orario e all'andamento mensile dei prezzi strike dei contratti differenziali.

Il prezzo del petrolio (Brent dated) è previsto attestarsi mediamente nel 2007 intorno ai 65 US\$/barile, in aumento dell'8,3% rispetto al valore medio del 2007 previsto per l'aggiornamento tariffario del secondo trimestre. La nuova previsione incorpora il pre-consuntivo dei primi sei mesi dell'anno (-4,0% rispetto al periodo corrispondente del 2006 e +7,2% rispetto alla previsione di tre mesi fa per lo stesso periodo).

Sui mercati valutari, che negli ultimi mesi hanno visto un graduale rafforzamento dell'euro rispetto al dollaro, le attese confermano per il 2007 una valuta europea più forte della valuta americana nel confronto con il 2006. Il tasso di cambio dollaro/euro è pertanto previsto attestarsi intorno a 1,335 in media annua, in leggero aumento rispetto alla previsione di tre mesi fa.

Sia i costi variabili di generazione utilizzati nel modello per la previsione del PUN sia gli indici dei prezzi dei combustibili incorporati dall'Acquirente unico nella costruzione dei prezzi strike dei contratti differenziali 2005, rinnovati anche per il 2007, riflettono le proiezioni del prezzo del petrolio e del cambio. In particolare, con riferimento ai valori medi annui attesi per il 2007, gli indici Polio e Pgas sono previsti, rispettivamente, pari a 2,79 e 3,50 cent€/Mcal, in aumento dell'11,5% e del 10,1% rispetto alla previsione precedente.

Come stima del PUN si conferma, sia pure con una leggera diminuzione, il livello della media aritmetica annuale del 2007 previsto per il trimestre precedente; la nuova proiezione è ora infatti pari a 68 €/MWh (-0,8%, rispetto alla proiezione precedente).

Tale variazione è principalmente dovuta ai risultati del primo semestre dell'anno e all'andamento atteso della domanda elettrica e dei costi di combustibile nei prossimi mesi.

- 3.30 La tabella 8 riporta, per ciascun mese del periodo gennaio - dicembre 2007, la stima del costo medio di acquisto dell'energia elettrica dell'Acquirente unico. Tale costo comprende i corrispettivi per l'assegnazione dei diritti di utilizzo di capacità di trasporto sostenuti dall'Acquirente unico in qualità di operatore di mercato cedente per l'esecuzione dei contratti annuali di importazione. Inoltre, il costo complessivo:
- a) non comprende l'incremento di costo risultante dalle modificazioni introdotte con la deliberazione n. 318/06;

- b) comprende i ricavi d'asta conseguenti alla valorizzazione delle procedure di assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto (DTC).

Il costo unitario riportato in tabella, peraltro, sconta, per i mesi da luglio ad a dicembre, l'errore di stima illustrato nel precedente punto 3.10.

Tabella 8: Costo medio di acquisto dell'energia elettrica sostenuto dall'Acquirente unico (anno 2007)

	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
cent€/kWh	7,76	7,49	7,03	6,76	7,19	7,34	7,73	6,84	7,29	7,39	7,75	7,66

- 3.31 La deliberazione n. 318/06 ha modificato, nelle more della definizione del giudizio avverso il decreto ministeriale 24 ottobre 2005, le condizioni economiche di ritiro dell'energia elettrica ai sensi dell'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo n. 387/03 in conformità a quanto previsto dall'articolo 11, comma 5, del citato decreto ministeriale. In via precauzionale si è ritenuto di non considerare nella quantificazione del costo medio di acquisto dell'energia elettrica sostenuto dall'Acquirente unico l'incremento di costo risultante dalle suddette modificazioni. Tali incrementi, infatti, successivamente al giudizio del Consiglio di Stato, potrebbero essere cancellati comportando un'ulteriore rettifica del costo medio di acquisto. A tale proposito si precisa che l'Autorità intende modificare, con successivo provvedimento, le modalità di copertura delle differenze tra le condizioni economiche di ritiro dell'energia elettrica ai sensi dell'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo n. 387/03 e la valorizzazione della medesima energia elettrica, prevedendo che eventuali differenze positive o negative vengano imputate al Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili ed assimilate, finanziato dalla componente tariffaria A₃.
- 3.32 Per quanto riguarda la quantificazione dei costi di sbilanciamento, attribuiti all'Acquirente unico in qualità di utente del dispacciamento per le unità di consumo comprese nel servizio di maggior tutela, le informazioni relative agli oneri di sbilanciamento sono disponibili per i mesi da gennaio ad aprile; per i mesi successivi, in assenza di informazioni, si è assunto l'ammontare di energia elettrica di sbilanciamento pari a zero.
- 3.33 L'energia elettrica di sbilanciamento è riportata in Tabella 9 dove si vede che per i mesi di gennaio, febbraio ed aprile le previsioni di consumo formulate dall'Acquirente unico sono state superiori a quanto effettivamente richiesto dal mercato vincolato. Per il mese di marzo, lo sbilanciamento ha invece segno opposto vale a dire che, le previsioni fatte dall'Acquirente unico sono state inferiori rispetto a quanto effettivamente richiesto dai clienti in maggior tutela.
- 3.34 Le modalità di valorizzazione degli sbilanciamenti, con riferimento ai punti di dispacciamento per unità di consumo non rilevanti, prevedono che alla quota dello sbilanciamento inferiore al 3% del programma finale cumulato, considerando anche l'applicazione del corrispettivo di non arbitraggio¹, si applichi il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica di cui al comma 30.4, lettera b) della deliberazione n. 111/06 e la restante parte (la quota superiore al 3%) sia valorizzata con la somma:
- a) del prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica di cui al comma 30.4, lettera b), di cui alla medesima deliberazione;

¹ Pari al prodotto tra lo sbilanciamento e la differenza tra il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica di cui al comma 30.4, lettera b) e il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica di cui al comma 30.4, lettera c) della deliberazione n. 111/06.

- b) di un fattore di correzione determinato in relazione allo sbilanciamento zonale.
- 3.35 Dall'applicazione dei corrispettivi di cui al precedente punto il corrispettivo di sbilanciamento attribuibile all'Acquirente unico in qualità di utente del dispacciamento per unità di consumo appartenenti al servizio di maggior tutela può essere considerato come somma:
- a) del prodotto tra il totale dell'energia elettrica di sbilanciamento e il PUN;
- b) del prodotto tra l'energia elettrica di sbilanciamento superiore al 3% per il fattore di correzione di cui all'articolo 40 della deliberazione n. 111/06.
- 3.36 Alla luce di quanto sopra evidenziato si è ritenuto opportuno valorizzare l'energia di sbilanciamento attribuita all'Acquirente unico per le unità di consumo appartenenti al servizio di maggior tutela come:
- a) costi di acquisto di energia elettrica sostenuti dal medesimo Acquirente unico, nella misura equivalente al prodotto tra il PUN e lo sbilanciamento (di seguito: sbilanciamento a PUN);
- b) oneri di dispacciamento sostenuti dal medesimo Acquirente unico nella misura equivalente al prodotto tra la penale da sbilanciamento e la quota dello sbilanciamento superiore al 3% (di seguito: penale da sbilanciamento).
- 3.37 Per quanto riguarda lo sbilanciamento a PUN e la penale di sbilanciamento, i valori relativi ai mesi da gennaio ad aprile, sono riportati in Tabella 9

Tabella 9: Sbilanciamento 2007: quantità, sbilanciamento a PUN, penale

	Quantità di sbilanciamento	Sbilanciamento a PUN	Penale da sbilanciamento
	GWh	mln di euro	
Gennaio	909,34	81,32	25,49
Febbraio	510,53	42,28	14,09
Marzo	611,50	36,14	23,84
Aprile	156,81	11,77	1,68

Costi di dispacciamento sostenuti dall'Acquirente unico

- 3.38 Ai fini della valorizzazione dei costi sostenuti dall'Acquirente unico in qualità di utente del dispacciamento per il servizio di maggior tutela, sono state utilizzate le informazioni fornite nelle comunicazioni 19 giugno 2007.
- 3.39 Secondo quanto previsto nella deliberazione n. 111/06, l'Acquirente unico, in qualità di utente del dispacciamento per i clienti in maggior tutela, è tenuto a versare a Terna:
- a) il corrispettivo per l'approvvigionamento delle risorse nel mercato per il servizio di dispacciamento;
- b) il corrispettivo a copertura dei costi delle unità essenziali per la sicurezza del sistema;
- c) il corrispettivo a copertura dei costi riconosciuti per il funzionamento di Terna;
- d) il corrispettivo di cui al precedente punto 3.34, lettera b), a copertura degli oneri di sbilanciamento;

- e) il corrispettivo a copertura dei costi per la remunerazione della disponibilità di capacità produttiva;
- f) il corrispettivo a copertura dei costi per la remunerazione del servizio di interrompibilità del carico;
- g) il corrispettivo a copertura della differenza tra le perdite effettive e le perdita standard nelle reti.

3.40 Al fine di stabilizzare i corrispettivi per l'approvvigionamento delle risorse nel mercato per il servizio di dispacciamento, lettera a) del precedente punto 3.39 e fissare i relativi corrispettivi unitari tenendo conto delle esigenze di fatturazione ai clienti finali, con la deliberazione n. 314/06, sono state riviste le modalità di determinazione di tali corrispettivi che vengono ora calcolati con cadenza trimestrale.

3.41 In considerazione a quanto illustrato nel precedente punto 1.14, per i mesi da gennaio a giugno 2007 i valori riportati in tabella 10 fanno riferimento alla somma dei corrispettivi di cui alle lettere da a) a d) del punto 3.39 che, ricordiamo, fino al 30 giugno 2007 concorrevano a formare l'elemento OD della componente CCA. Per il periodo compreso da luglio a dicembre, invece, i valori riportati sono comprensivi anche della somma dei corrispettivi di cui alle precedenti lettere da e) a g) che è pari, in ciascun mese, a circa 0,149 c€/KWh. I valori riportati in tabella, con riferimento ai mesi da gennaio ad aprile, è di consuntivo. E' utile precisare, però, che con riferimento al mese da gennaio a marzo permangono alcune incertezze per quanto illustrato al punto 3.12.

Tabella 10: Costi di dispacciamento sostenuti dall'Acquirente unico in qualità di utente del dispacciamento (anno 2007)

cent€/kWh	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
Corr. da a) a d), punto 3.39	0,602	0,527	0,611	0,578	0,562	0,562	0,392	0,392	0,392	0,462	0,462	0,462
Totale	0,60	0,53	0,61	0,58	0,56	0,56	0,541	0,541	0,541	0,611	0,611	0,611

3.42 I dati riportati nelle tabelle 9 e 10 riflettono le elaborazioni effettuate dall'Autorità sulla base delle informazioni rese disponibili dall'Acquirente unico e da Terna. Tali dati, oggetto di revisione su base trimestrale, non possono costituire titolo di affidamento in relazione alle decisioni future dell'Autorità.

4. Determinazione degli elementi PE, PD e del corrispettivo PED per il regime di maggior tutela

Aggiornamento degli elementi PE e PD

4.1 Il comma 7.3 del TIV definisce l'elemento PE come:

- a) il prodotto tra il parametro λ ed il parametro PE_M , per i clienti finali non dotati di misuratori atti a rilevare l'energia elettrica per ciascuna delle fasce orarie F1, F2 ed F3;
- b) il prodotto tra il parametro λ e il parametro PE_F , per i clienti finali dotati di misuratori atti a rilevare l'energia elettrica per ciascuna delle fasce orarie F1, F2 ed F3.

dove:

PE_M (prezzo energia monorario) è la stima della media annuale della componente del prezzo di cessione dell'energia elettrica agli esercenti la maggior tutela a copertura dei costi di acquisto e funzionamento dell'Acquirente unico sostenuti per soddisfare la domanda relativa a ciascuna delle tipologie contrattuali in bassa tensione, espresso in centesimi di euro/kWh;

PE_F (prezzo energia per fascia) è la stima della media trimestrale, per ciascuna delle fasce orarie F1, F2 ed F3, della componente del prezzo di cessione dell'energia elettrica agli esercenti la maggior tutela a copertura dei costi di acquisto e funzionamento dell'Acquirente unico, espresso in centesimi di euro/kWh;

4.2 Analogamente il medesimo comma 7.3 del TIV definisce l'elemento PD come:

- a) il prodotto tra il parametro λ ed il parametro PD_M , per i clienti finali non dotati di misuratori atti a rilevare l'energia elettrica per ciascuna delle fasce orarie F1, F2 ed F3;
- b) il prodotto tra il parametro λ ed il parametro PD_F , per i clienti finali dotati di misuratori atti a rilevare l'energia elettrica per ciascuna delle fasce orarie F1, F2 ed F3.

dove:

PD_M (prezzo dispacciamento monorario) è la stima della media annuale della componente del prezzo di cessione dell'energia elettrica agli esercenti la maggior tutela a copertura dei costi di dispacciamento di cui al Titolo 4 della deliberazione n. 111/06 sostenuti per soddisfare la domanda relativa a ciascuna delle tipologie contrattuali in bassa tensione, espresso in centesimi di euro/kWh;

PD_F (prezzo dispacciamento per fascia) è la stima della media trimestrale della componente del prezzo di cessione dell'energia elettrica agli esercenti la maggior tutela a copertura dei costi di dispacciamento di cui al Titolo 4 della deliberazione n. 111/06, espresso in centesimi di euro/kWh;

4.3 Come già spiegato nel capitolo 1 della presente relazione tecnica, la determinazione degli elementi PE e PD e del corrispettivo PED , avviene in coerenza con le modalità di aggiornamento precedentemente adottate per gli elementi PC e OD e per la componente CCA , ma con esclusivo riferimento alle tipologie contrattuali rientranti nel regime di maggior tutela. La fissazione e, successivamente, l'aggiornamento trimestrale degli elementi PE e PD e della componente PED , in termini operativi, pertanto, prevede i seguenti due tipi di intervento:

- a) la determinazione della quota dei suddetti elementi che rifletta al meglio la previsione dei costi sostenuti dall'Acquirente unico nell'anno solare di riferimento per l'approvvigionamento dell'energia elettrica destinata ai soggetti in maggior tutela;
- b) la quantificazione del recupero necessario a ripianare eventuali differenze tra la valorizzazione ex ante effettuata dall'Autorità e la valorizzazione ex post dei costi sostenuti dall'Acquirente unico per l'approvvigionamento dell'energia elettrica, relativamente ai mesi completamente trascorsi alla data dell'aggiornamento per i quali siano disponibili dati a consuntivo o pre-consuntivo dei costi suddetti.

4.4 Analogamente a quanto accadeva per gli aggiornamenti tariffari dall'inizio dell'anno 2007, nell'aggiornamento delle condizioni economiche per i clienti in maggior tutela non si

applica il meccanismo dei tetti sul recupero degli errori di stima²; l'aliquota di recupero da cumulare con gli elementi PE e PD viene determinata ogni trimestre in modo da consentire il recupero degli errori residui noti o ragionevolmente certi al momento dell'aggiornamento, nei successivi sei mesi.

- 4.5 Gli errori di stima non recuperati nell'anno solare di riferimento continueranno ad essere coperti tramite la perequazione dei costi di acquisto e di dispacciamento. Il corrispettivo destinato al finanziamento degli squilibri del sistema di perequazione dei costi di acquisto e di dispacciamento dell'energia elettrica destinata al servizio di maggior tutela è il corrispettivo PPE.

Determinazione della quota degli elementi PE e PD per il trasferimento dei costi di acquisto e di dispacciamento sostenuti dall'Acquirente unico per l'approvvigionamento dell'energia elettrica destinata ai clienti in maggior tutela)

- 4.6 I parametri PE_M , PE_F , PD_M e PD_F , i cui valori per il terzo trimestre (luglio – settembre) 2007 sono riportati nelle tabelle 11 e 12, sono stati calcolati sulla base dei costi di acquisto e di dispacciamento attesi dell'Acquirente unico per l'approvvigionamento dell'energia elettrica destinata ai clienti in regime di maggior tutela, con modalità differenziate a seconda che i clienti finali siano o non siano dotati di misuratore atto a rilevare l'energia prelevata nelle diverse fasce orarie.
- 4.7 Per i clienti finali non dotati di misuratore atto a rilevare l'energia prelevata nelle fasce orarie, i parametri PE_M e PD_M vengono calcolati come media annua (riferita all'anno solare) dei costi di acquisto e di dispacciamento dell'Acquirente unico; tale media è ponderata, in base al profilo di prelievo dei clienti in regime di maggior tutela.
- 4.8 Per i clienti finali dotati di misuratore atto a misurare l'energia prelevata nelle fasce orarie F1, F2 ed F3, i parametri PE_F e PD_F vengono calcolati come media dei costi di acquisto e di dispacciamento dell'Acquirente unico, relativi al trimestre oggetto dell'aggiornamento, ponderata sulla base del profilo di prelievo medio del trimestre dei clienti in regime di maggior tutela dotati di misuratore atto a rilevare l'energia prelevata nelle fasce orarie F1, F2 ed F3.
- 4.9 È importante tenere presente che i valori dei parametri PE_M , PE_F , PD_M e PD_F non sono direttamente confrontabili con i parametri PGN , PGN_T , D e D_T fissati in occasione dei precedenti aggiornamenti tariffari poiché i primi rappresentano la media dei costi di acquisto e di dispacciamento sostenuti dall'Acquirente unico per l'approvvigionamento dei clienti rientranti nel regime di maggior tutela, mentre i secondi rappresentavano i costi medi di acquisto e di dispacciamento sostenuti dall'Acquirente unico per l'approvvigionamento di energia elettrica per i clienti vincolati. Un altro fattore che non consente una diretta confrontabilità delle due classi di parametri è che il PD_M ed il PD_F , rispetto ai parametri D e D_T , tengono conto di tutti i costi di dispacciamento come già ampiamente spiegato nel capitolo 1 della presente relazione tecnica. Maggiori dettagli riguardo alla confrontabilità tra

² Fino alla fine dell'anno 2006, il recupero degli errori di stima di cui al paragrafo 4.3, lettera b), veniva determinato, in ciascun trimestre, tenendo conto di un meccanismo di stabilizzazione della tariffa. Tale meccanismo prevedeva che il valore medio dell'ammontare del recupero nel trimestre oggetto dell'aggiornamento non comportasse una variazione superiore:

- a) al 5% del valore medio della somma della componente PC e della relativa componente di "recupero" riferiti al trimestre precedente per la tariffa di vendita monoraria;
- b) al 10% del valore medio della somma della componente OD e della relativa componente di "recupero" riferiti al trimestre precedente per la tariffa di vendita monoraria.

elementi della tariffa in vigore fino al 30 giugno ed elementi in vigore dall'1 luglio 2007 sono forniti nel riquadro dedicato alle aliquote medie.

Tabella 11: Valori degli parametri PE_M e PE_F per il terzo trimestre (luglio – settembre) 2007

Tabella 11.1: Parametro PE_M	
Tipologia contrattuale	cent€/kWh
Utenza domestica in bassa tensione	7,0547
Utenza in bassa tensione di illuminazione pubblica	5,6373
Altre utenze in bassa tensione	7,7283

La stima della media annuale della componente del prezzo di cessione dell'energia elettrica agli esercenti la maggior tutela a copertura dei costi di acquisto e funzionamento dell'Acquirente unico, ponderata in base al profilo di prelievo complessivo dei clienti in maggior tutela, che rappresenta l'indicatore maggiormente confrontabile con il parametro PGN in vigore al 30 giugno 2007, è pari a 7,2778 cent€/kWh.

Tabella 11.2: Parametro PE_F	
Fascia oraria	cent€/kWh
F1	10,3932
F2	6,6678
F3	4,1892

Tabella 12: Valori degli parametri PD_M e PD_F per il terzo trimestre (luglio – settembre) 2007

Tabella 12.1: Parametro PD_M	
Tipologia contrattuale	cent€/kWh
Utenza domestica in bassa tensione	0,6514
Utenza in bassa tensione di illuminazione pubblica	0,6509
Altre utenze in bassa tensione	0,6521

La stima della media annuale della componente del prezzo di cessione dell'energia elettrica agli esercenti la maggior tutela a copertura di dispacciamento dell'Acquirente unico, ponderata in base al profilo di prelievo complessivo dei clienti in maggior tutela, che rappresenta l'indicatore maggiormente confrontabile con il parametro D in vigore al 30 giugno 2007, è pari a 0,6517 cent€/kWh.

Tabella 12.2: Parametro PD_F	
Fascia oraria	cent€/kWh
F1	0,5414
F2	0,5414
F3	0,5414

4.10 Nel terzo trimestre (luglio – settembre) 2007, l'aliquota media dell'elemento PE è fissata pari a 8,06 centesimi di euro/kWh, mentre l'aliquota media dell'elemento PD pari a 0,72 centesimi di euro/kWh (aliquote al netto della quota di "recupero").

4.11 Calcolati gli elementi PE e PD che sarebbero stati in vigore nel secondo trimestre 2007, ipotizzando il caso che già allora fosse stato attivo il regime di maggior tutela, e puramente a scopo di confronto dei valori assunti dai medesimi parametri nel secondo e terzo trimestre 2007, potremmo affermare che l'aliquota media dell'elemento PE sarebbe passata da 8,01 centesimi di euro/kWh nel secondo trimestre 2007 a 8,06 centesimi di euro/kWh nel terzo trimestre 2007. L'aliquota media dell'elemento PD , invece, sarebbe passata da 0,73 centesimi di euro/kWh nel secondo trimestre 2007 a 0,72 centesimi di euro/kWh nel terzo trimestre 2007 (aliquote al netto della quota di "recupero").

Recupero di eventuali differenze tra valorizzazione ex ante ed ex post dei costi di approvvigionamento sostenuti dall'Acquirente unico

4.12 Il recupero necessario a ripianare eventuali differenze tra la valorizzazione ex ante ed ex post dei costi sostenuti dall'Acquirente unico per l'acquisto e il dispacciamento dell'energia elettrica, viene quantificato, sulla base dei dati resi disponibili dall'Acquirente unico, con riferimento esclusivamente ai mesi completamente trascorsi alla data dell'aggiornamento per i quali siano disponibili dati a consuntivo e pre-consuntivo dei costi suddetti.

Recupero relativo ai costi di acquisto

4.13 Dal confronto della valorizzazione ex ante ed ex post dei costi sostenuti dall'Acquirente unico per l'acquisto dell'energia elettrica destinata al mercato vincolato con riferimento al periodo gennaio - maggio 2007, è emerso come i costi effettivamente sostenuti dall'Acquirente unico, tenuto conto per i mesi da gennaio ad aprile dello sbilanciamento di cui alla deliberazione n. 111/06 valorizzato al prezzo di acquisto nel MGP, siano stati complessivamente inferiori a quelli stimati dall'Autorità in occasione degli scorsi aggiornamenti per la determinazione dell'elemento PC per un importo complessivo pari a circa 132 milioni di euro.

4.14 Tenuto conto che l'adeguamento implicito applicato all'elemento PC nel secondo trimestre (aprile – giugno) 2007 si stima abbia comportato un recupero, (attraverso una riduzione dei ricavi derivanti dall'applicazione della componente PC) di circa 27 milioni, il sovraricavo residuo da riassorbire ammonta a circa 105 milioni di euro.

4.15 Dal momento che, come anticipato al punto 4.4, tale differenziale viene recuperato tramite un'aliquota dimensionata su base semestrale, l'adeguamento implicito dell'elemento *PE* in vigore per il terzo trimestre (luglio – settembre) 2007 risulta in media pari a - 0,23 cent€/kWh.

4.16 Pertanto l'aliquota media dell'elemento *PE*, compresa la quota a copertura del recupero, è fissata per il terzo trimestre (luglio – settembre) 2007 pari a 7,83 centesimi di euro/kWh.

4.17 Calcolato l'elemento *PE* comprensivo di aliquota di recupero che sarebbe stato in vigore nel secondo trimestre 2007, ipotizzando che già allora fosse stato attivo il regime di maggior tutela, e puramente a scopo di confronto dei valori assunti dal medesimo elemento nel secondo e terzo trimestre 2007, potremmo affermare che l'aliquota media dell'elemento *PE* sarebbe passata da 7,91 centesimi di euro/kWh nel secondo trimestre 2007 a 7,83 centesimi di euro/kWh nel terzo trimestre 2007.

Recupero relativo ai costi di dispacciamento

4.18 Dal confronto della valorizzazione ex ante ed ex post dei costi di dispacciamento dell'energia elettrica destinata al mercato vincolato con riferimento al periodo gennaio-maggio 2007, è emerso come i costi effettivamente sostenuti dall'Acquirente unico, tenuto conto per i mesi da gennaio ad aprile della quota di sbilanciamento di cui alla deliberazione n. 111/06 ulteriore rispetto a quella valorizzata al prezzo del MGP, siano stati complessivamente superiori a quelli stimati dall'Autorità in occasione degli scorsi aggiornamenti per la determinazione dell'elemento OD per un ammontare complessivamente pari a circa 67 milioni di euro.

- 4.19 Tenuto conto che l'adeguamento implicito applicato all'elemento OD nel secondo trimestre (aprile – giugno) 2007 si stima abbia comportato un recupero, (attraverso una maggiorazione dei ricavi derivanti dall'applicazione della componente OD) di circa 14 milioni, il sottoricavo residuo da riassorbire ammonta a circa 53 milioni di euro.
- 4.20 Tenuto conto, come anticipato al punto 4.4, che tale differenziale viene recuperato tramite un'aliquota dimensionata su base semestrale, l'adeguamento implicito dell'elemento *PD* in vigore per il terzo trimestre (luglio – settembre) 2007 risulta in media pari a + 0,11 cent€/kWh.
- 4.21 Pertanto l'aliquota media dell'elemento *PD*, compresa la quota a copertura del recupero, è fissata per il terzo trimestre (luglio – settembre) 2007 pari a 0,83 centesimi di euro/kWh.
- 4.22 Calcolato l'elemento *PD* comprensivo di aliquota di recupero che sarebbe stato in vigore nel secondo trimestre 2007, ipotizzando che già allora fosse stato attivo il regime di maggior tutela, e puramente a scopo di confronto dei valori assunti dal medesimo elemento nel secondo e terzo trimestre 2007, potremmo affermare che l'aliquota media dell'elemento *OD* sarebbe passata da 0,78 centesimi di euro/kWh nel secondo trimestre 2007 a 0,83 centesimi di euro/kWh nel terzo trimestre 2007.

Aliquota media della componente PED applicata ai clienti finali

- 4.23 In ragione degli interventi sopra descritti l'aliquota media del corrispettivo *PED*, calcolata come somma degli elementi *PE* e *PD*, aggiornati come descritto sopra, per il terzo trimestre (luglio - settembre) 2007, risulta pari a 8,66 centesimi di euro/kWh.
- 4.24 Il corrispettivo *PED* che sarebbe stato in vigore nel secondo trimestre 2007, ipotizzando che già allora fosse stato attivo il regime di maggior tutela, e calcolato puramente a scopo di confronto dei valori assunti dal medesimo corrispettivi nel secondo e terzo trimestre 2007, potremmo affermare che l'aliquota media del corrispettivo *PED* sarebbe passata da 8,69 centesimi di euro/kWh nel secondo trimestre 2007 a 8,66 centesimi di euro/kWh nel terzo trimestre 2007.

5. Aggiornamento della componente a copertura dei costi di approvvigionamento applicata ai clienti domestici

- 5.1 Fino al 30 giugno 2007 le tariffe D2 e D3 destinate ai clienti domestici prevedevano, a copertura dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica, l'applicazione della componente *CAD* (somma delle componenti *VE*, *PF* e *PV*). Tale componente tariffaria comportava un sussidio incrociato tra corrispettivi a copertura dei costi di approvvigionamento sostenuti da diverse sottoclassi di clienti domestici e, in tal senso, risultava incompatibile con le disposizioni della Direttiva in materia di liberalizzazione del servizio di vendita per i clienti domestici.
- 5.2 Per tali ragioni, a partire dal terzo trimestre 2007, l'Autorità ha riformato la struttura della tariffa domestica prevedendo due nuove tariffe, *D2_T* e *D3_T*, (fissate con deliberazione 13 giugno 2007, n. 135/07) caratterizzate da una più chiara distinzione, rispetto alle strutture tariffarie D2 e D3 utilizzate nel passato, tra componenti tariffarie a copertura dei costi per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura, da una parte, e componenti

relative alla vendita dell'energia elettrica, dall'altra, in modo da assicurarne la compatibilità con la completa liberalizzazione del servizio di vendita.

- 5.3 Tale nuova struttura prevede, relativamente alla copertura dei costi di approvvigionamento, l'applicazione ai clienti domestici del corrispettivo *PED*, anziché della componente *CAD*.
- 5.4 E' importante tenere presente inoltre che, con la succitata deliberazione n. 135/07, la componente a copertura dei costi commerciali del servizio di vendita (la componente $\sigma_1(\text{cov})$ fino al 30 giugno 2007) è stata "scorporata" dalle componenti τ delle tariffe *D2_T* e *D3_T* ed è stata evidenziata separatamente. Dall'1 luglio 2007, peraltro, la medesima componente è stata sostituita dal corrispettivo *PCV* di cui articolo 7 del *TIV*.

Calcolo delle aliquote medie e della tariffa media nazionale

Fino al 30 giugno 2007, le aliquote medie della componente CCA, degli elementi PC e OD, così come dei parametri PGN, PGN_T, D e D_T erano calcolati con riferimento all'energia elettrica approvvigionata dall'Acquirente unico e destinata al mercato vincolato. Le aliquote medie, inoltre, venivano calcolate ipotizzando che tutti i clienti del mercato vincolato non fossero dotati di misuratori atti a rilevare l'energia elettrica prelevata nelle fasce orarie F1, F2 ed F3.

Anche nel primo semestre 2007, periodo durante il quale non sono stati più pubblicati la componente CCA e gli elementi PC e OD per le tipologie contrattuali "Altre utenze in media tensione" e "Utenze in alta e altissima tensione", per esigenze di confrontabilità rispetto al passato, le aliquote medie continuavano ad essere determinate facendo riferimento a tutte le tipologie contrattuali di cui al comma 2.2 del TIT.

Tutte le aliquote medie pubblicate negli aggiornamenti compresi nel periodo aprile 2004 – giugno 2007, pertanto, sono confrontabili tra di loro perché basate su metodologie di calcolo omogenee.

A partire dall'aggiornamento tariffario relativo al terzo trimestre (luglio – settembre) 2007, i valori medi dei parametri PE_M, PE_F, PD_M, PD_F, degli elementi PE e PD e del corrispettivo PED non possono che essere calcolate facendo riferimento alle classi di clienti rientranti nel regime di maggior tutela. Come già anticipato al punto 4.9, ciò rende i nuovi parametri, elementi e corrispettivi pubblicati a partire dall'aggiornamento tariffario del terzo trimestre 2007 non più direttamente confrontabili con quelli pubblicati nel passato. Come spiegato nel capitolo 1 e come si desume dalla tabella 1 della presente relazione tecnica, inoltre, l'elemento PD non è direttamente confrontabile con l'elemento OD poiché il primo elemento, a differenza del secondo, comprende tutti gli oneri di dispacciamento (compresi quelli che in passato concorrevano alla formazione degli elementi CD e INT).

Anche nel nuovo metodo di calcolo, peraltro, benché si tengano in considerazione solamente i corrispettivi destinati alle classi di clienti in regime di maggior tutela, si continua ad ipotizzare che tutti i clienti non siano dotati di misuratori atti a rilevare l'energia elettrica prelevata nelle fasce orarie F1, F2 ed F3.

Alla luce del nuovo assetto del mercato della vendita anche la metodologia di calcolo della tariffa media nazionale deve essere rivista. Anche quest'ultima, infatti, è stata determinata, fino al 30 giugno 2007, facendo riferimento, per quanto riguarda la quota parte della tariffa a copertura dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica, ai clienti del mercato vincolato.

A partire dall'1 luglio 2007, pertanto, l'Autorità determina una nuova tariffa media che faccia riferimento alle classi di clienti in regime in maggior tutela, ma che non sarà più direttamente confrontabile con i valori della tariffa media nazionale, determinati antecedentemente alla data dell'1 luglio 2007.

Al fine di favorire la confrontabilità delle tariffe fissate dall'Autorità, nelle tabelle 13 e 14 sono riportati i valori del corrispettivo PED medio, i valori medi degli elementi PE e PD e il valore della tariffa media, con riferimento agli ultimi 18 mesi, ricalcolati ipotizzando che anche nel passato fosse esistito un regime di maggior tutela anziché il mercato vincolato.

Tabella 13: Confronto valori medi di PC, OD, CCA vs. PE, PD, PED

	I trim 06	II trim 06	III trim 06	IV trim 06	I trim 07	II trim 07	III trim 07
PC	7,35	8,06	8,60	8,67	7,99	7,77	
OD	0,39	0,46	0,55	0,60	0,47	0,56	
CCA	7,90	8,68	9,31	9,43	8,62	8,49	
PE	7,46	8,17	8,71	8,78	8,13	7,91	7,83
PD	0,60	0,68	0,76	0,82	0,69	0,78	0,83
PED	8,06	8,85	9,47	9,60	8,82	8,69	8,66

Nota: I valori di PE, PD e PED per i trimestri antecedenti il terzo trimestre 2007 sono stati calcolati in maniera pro – forma a puro scopo di confronto con i valori di PC, OD e CCA.

Tabella 14: Confronto tariffa media nazionale vs. tariffa media per i clienti in regime di maggior tutela

	I trim 06	II trim 06	III trim 06	IV trim 06	I trim 07	II trim 07	III trim 07
Tariffa media nazionale	11,53	12,33	13,18	13,40	13,19	13,07	
Tariffa media per i clienti in maggior tutela	13,66	14,47	15,33	15,57	15,48	15,36	15,38

Nota: I valori della tariffa media per i clienti in maggior tutela relativi ai trimestri antecedenti il terzo trimestre 2007 sono stati calcolati in maniera pro – forma a puro scopo di confronto con i valori della tariffa media nazionale.

Va qui sottolineato infine, che, per quanto riguarda la tariffa media relativa ai clienti domestici, tenuto conto che la medesima consiste nella determinazione del costo medio del kWh per un determinato “cliente domestico tipo” (cliente che consuma nell’abitazione di residenza 2700 kWh/anno e impegna 3 kW di potenza), la riforma dell’1 luglio 2007 non ha creato alcun problema di confrontabilità rispetto ai valori pubblicati nel passato.

6. Sospensione tariffe biorarie

- 6.1 Fino al 30 giugno 2007 la normativa in vigore consentiva alle imprese distributrici di offrire ai propri clienti domestici opzioni tariffarie ulteriori domestiche con corrispettivi espressi in centesimi di euro/kWh articolati su due raggruppamenti orari. La definizione dei raggruppamenti orari era lasciata alle imprese distributrici.

- 6.2 Ai clienti in bassa tensione diversi dai clienti domestici, dotati di misuratore atto a rilevare i consumi di energia su due fasce orarie doveva essere applicata la componente CCA articolata su due fasce orarie (di seguito: CCA bioraria). Inoltre, se l'impresa distributrice le offriva, tali clienti potevano eventualmente usufruire anche di opzioni tariffarie con corrispettivo in quota energia biorario.
- 6.3 Con deliberazione n. 135/07, tenuto conto di quanto già previsto con deliberazione 275/06, l'Autorità ha eliminato la possibilità per le imprese distributrici di applicare ai propri clienti, a partire dall'1 luglio 2007, opzioni ulteriori domestiche, tra cui anche quelle di tipo biorario.
- 6.4 Le offerte di tipo biorario per le altre utenze in bassa tensione, invece, sono state transitoriamente sospese con la deliberazione oggetto della presente relazione tecnica. Per il terzo trimestre (luglio – settembre) 2007, pertanto, non è stato definito alcun corrispettivo *PED* di tipo biorario.
- 6.5 Conseguentemente la deliberazione oggetto del presente provvedimento richiede che le imprese distributrici forniscano un'adeguata informativa ai clienti domestici e non domestici in merito alla sospensione temporanea delle offerte di tipo biorario. A tal proposito è stato pubblicato sul sito internet dell'Autorità, a titolo esemplificativo, un testo riportante i contenuti informativi che dovranno essere portati a conoscenza dei clienti finali.
- 6.6 La sospensione temporanea delle condizioni economiche di tipo biorario per i clienti in maggior tutela si è resa necessaria per favorire la transizione verso una più capillare rilevazione dei consumi dei clienti finali in bassa tensione, sulla base di fasce orarie stabilite dall'Autorità, con modalità e tempistiche uniformi su tutto il territorio nazionale.
- 6.7 In questa fase di completa apertura del mercato, infatti, per favorire la diffusione delle offerte sul mercato libero ai clienti in bassa tensione che prevedano corrispettivi articolati su più raggruppamenti orari, appare necessario uniformare a livello nazionale le modalità di rilevazione dei consumi per fasce orarie da parte delle imprese distributrici.
- 6.8 L'uniformità nelle modalità di rilevazione dei consumi per fasce orarie a livello nazionale dovrebbe facilitare per i clienti finali il confronto tra offerte formulate da soggetti differenti, favorendo la concorrenza e limitando, tra l'altro, i rischi di aumenti ingiustificati dei prezzi.
- 6.9 In tale ottica, la sospensione delle offerte biorarie si rende necessaria affinché gli operatori responsabili della gestione dei misuratori dispongano di un periodo di tempo congruo per aggiornare i sistemi di rilevazione ed elaborazione dei consumi con modalità che rendano possibile la riapplicazione, a breve, di condizioni economiche di tipo biorario. La riprogrammazione dei misuratori con le modalità previste dall'Autorità, tra l'altro, dovrebbe facilitare la diffusione, nel medio periodo, di offerte di condizioni economiche anche di tipo biorario.
- 6.10 Le disposizioni dell'Autorità in materia di riprogrammazione dei misuratori sono riportate nell'articolo 19 del TIV. La modifica dei parametri dei misuratori deve consentire, in tutti i casi in cui sia compatibile con le caratteristiche dei misuratori medesimi³, la rilevazione dei

³ I misuratori di energia elettrica non ancora messi in servizio con le funzioni di telelettura e telegestione sono equiparati, ai fini dell'obbligo di cui all'articolo 19 del TIV, ai misuratori elettromeccanici e quindi considerati con caratteristiche "non compatibili".

consumi separatamente per le tre fasce orarie F1, F2 ed F3 definite dall'articolo 1 del TIT. Eccezione è fatta per i misuratori elettromeccanici relativi a punti di prelievo non domestici cui alla data del 30 giugno 2007 erano applicate tariffe per il servizio di vendita del mercato vincolato differenziate per le fasce orarie FB1 e FB2 per i quali la riprogrammazione deve essere tale da rendere possibile la rilevazione dell'energia elettrica separatamente per le fasce orarie F1, F2, rispettivamente per le ore di fascia oraria F1 e per le ore di fascia oraria F2 e di fascia oraria F3, e per i quali tale riprogrammazione deve comunque essere effettuata nei termini stabiliti.

- 6.11 Il medesimo articolo 19 del TIV prevede, inoltre, che le riprogrammazioni siano effettuate, con il seguente ordine di priorità:
- a) entro il 30 settembre 2007, clienti domestici ai quali alla data del 30 giugno 2007 erano applicate opzioni ulteriori domestiche e clienti non domestici in bassa tensione ai quali, alla medesima data, era applicata la componente CCA bioraria (anche nei casi in cui il misuratore sia di tipo elettromeccanico);
 - a) entro il 31 ottobre 2007, clienti non domestici in bassa tensione ai quali alla data del 30 giugno 2007 non era applicata la componente CCA bioraria. (Tale termine non si applica nel caso di clienti dotati di misuratore elettromeccanico).
- 6.12 Qualora sia il cliente finale, il cui punto di prelievo risulta dotato di misuratore elettronico, a richiedere la riprogrammazione del misuratore, le imprese distributrici sono tenute a soddisfare la richiesta entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento della medesima. Inoltre nelle nuove installazioni di misuratori le imprese distributrici sono tenute a programmare, contestualmente, la rilevazione dei consumi separatamente per le tre fasce orarie F1, F2 ed F3.
- 6.13 Il TIV ha previsto, per il terzo trimestre (luglio – settembre) 2007, una fase di riprogrammazione dei misuratori, senza dare indicazioni in materia di fatturazione del corrispettivo *PED* per i punti di prelievo oggetto di riprogrammazione. La sospensione delle offerte di tipo biorario, presuppone che ai clienti ai quali verranno riprogrammati i misuratori dovrà essere applicato, per il momento, il corrispettivo *PED* monorario. La delibera di aggiornamento relativa al quarto trimestre 2007 conterrà indicazioni riguardo alle modalità di fatturazione del corrispettivo *PED* ed alle modalità di informazione dei clienti finali.
- 6.14 A partire dal mese di ottobre i sistemi di fatturazione per i clienti domestici in bassa tensione dovranno consentire la fatturazione del *PED* biorario aggregando, da una parte, i consumi rilevati nella fascia F1 e, dall'altra, quelli rilevati nelle fasce F2 ed F3.
- 6.15 Restano attualmente in vigore le opzioni tariffarie base e speciali, approvate con deliberazione 22 dicembre 2006, n. 312/06 per l'anno 2007, destinate alle utenze in bassa tensione con corrispettivi in quota energia di tipo biorario.
- 6.16 Tenuto conto che tali opzioni non potranno più essere applicate una volta riprogrammati i misuratori, l'Autorità ritiene che le imprese distributrici che le offrono, debbano richiederne la modifica compatibilmente con i propri tempi di riprogrammazione.

7. Aggiornamento delle componenti A e UC

Componente A₃

- 7.1 Con deliberazione 15 novembre 2006, n. 249/06, l'Autorità ha aggiornato, per l'anno 2007, il prezzo medio del combustibile convenzionale per la determinazione del costo evitato di combustibile di cui al Titolo II, punto 2, del provvedimento CIP n. 6/92 (di seguito: CEC).
- 7.2 La medesima deliberazione n. 249/06 ha definito il valore di acconto del CEC per l'anno 2007 e ha previsto di definire, con successivo provvedimento, il valore del CEC a conguaglio per l'anno 2007 secondo le medesime modalità.
- 7.3 A seguito del ricorso presentato da numerose società avverso la deliberazione n. 249/06, il TAR Lombardia, con una serie di dispositivi di sentenza resi in data 9 maggio 2007, ha disposto l'annullamento della medesima deliberazione.
- 7.4 Poiché alla data di approvazione del provvedimento oggetto della presente relazione tecnica non sono ancora disponibili le sentenze complete di motivazioni, non risulta ancora possibile valutare l'eventualità che l'Autorità presenti appello al Consiglio di Stato per la riforma di dette sentenze del TAR Lombardia.
- 7.5 Il definitivo annullamento della deliberazione 249/07 potrebbe comportare un onere a carico del Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili ed assimilate, alimentato dalla componente tariffaria A₃, molto rilevante, rendendo necessario un consistente adeguamento al rialzo della componente A₃ medesima.
- 7.6 Date le incertezze richiamate al precedente punto 7.4, si ritiene opportuno effettuare prudenzialmente un primo intervento, adeguando al rialzo l'aliquota media della componente A₃ di 0,08 cent€/kWh.
- 7.7 L'aliquota media della componente A₃ passa pertanto da 1,12 centesimi di euro/kWh nel secondo trimestre (aprile – giugno) 2007 a 1,20 centesimi di euro/kWh nel terzo trimestre (luglio – settembre) 2007.

Componente A₆. Aggiornamento della componente e nuove modalità di esazione

- 7.8 L'Autorità in ottemperanza alle disposizioni del decreto 22 giugno 2005, ha individuato i "parametri tecnici rappresentativi dei punti di interconnessione alle reti" cui commisurare i corrispettivi della componente tariffaria A₆ di cui al comma 52.2, lettera e), del TIT (di seguito: componente A₆). Con la deliberazione n. 76/07, a valere dall'1 luglio 2007, l'Autorità ha modificato le disposizioni del TIT, adottando una struttura di addebito dei corrispettivi della componente A₆ comune per tutte le tipologie di contratto, ad esclusione di quelle relative alle tipologie per utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica e per utenze in media tensione di illuminazione pubblica, dove viene mantenuta l'applicazione di corrispettivi applicati al consumo dell'energia elettrica.
- 7.9 L'Autorità ha previsto che la componente A₆ trovi applicazione con aliquote espresse in centesimi di euro/punto di prelievo per mese e con aliquote espresse in centesimi di euro/kWh per mese, differenziate per un massimo di quattro scaglioni di potenza.

- 7.10 Sul piano formale la componente A_6 è applicata per ciascun punto di prelievo relativo alle tipologie di contratto di cui al comma 2.2, lettere a), c), e) ed f), del TIT, secondo la seguente formula:

$$pf^c + \sum_i a_i^c * p_i^c$$

dove

pf^c è un corrispettivo fisso, espresso in centesimi di euro/punto di prelievo mese, differenziato per tipologia di contratto c;

a_i^c è un corrispettivo di potenza, espresso in centesimi di euro/kW per mese, differenziato per scaglione di potenza i e per tipologia di contratto c.

p_i^c rappresenta la quota parte del prelievo di potenza effettuato in ciascun mese, ovvero la quota parte della potenza contrattualmente impegnata, che appartiene allo scaglione di potenza i previsto per la tipologia di contratto c.

- 7.11 I corrispettivi espressi in centesimi di euro/kW si applicano a:
- potenza contrattualmente impegnata per i punti di prelievo con potenza disponibile fino a 37,5 kW, per i quali alla data dell'1 gennaio 2000 non erano installati misuratori in grado di registrare la potenza massima prelevata;
 - potenza massima prelevata in ciascun mese per tutti gli altri punti di prelievo.
- 7.12 Come peraltro evidente dalla descrizione in termini formali, gli scaglioni di potenza cui si applicano i singoli corrispettivi sono da considerarsi di tipo progressivo.
- 7.13 Contestualmente all'entrata in vigore della nuova struttura dei corrispettivi, l'Autorità ha provveduto a rivedere gli obiettivi di gettito. Le aliquote della componente A_6 in vigore nel secondo trimestre (aprile – giugno) 2007 sono state dimensionate per garantire la restituzione delle somme anticipate da altri conti di gestione al Conto finanziato dalla medesima componente A_6 (di seguito: Conto A6), ai sensi di quanto disposto con deliberazione n. 132/06, entro la competenza dell'anno 2007.
- 7.14 Sulla base di una valutazione complessiva delle esigenze di gettito dei conti di gestione creditori verso il Conto A_6 , è stato valutato che il richiamato termine di restituzione delle somme anticipate possa essere derogato, in particolare prevedendo che la completa reintegrazione delle anticipazioni effettuate a favore del Conto A6 da parte di altri conti, possa essere conclusa entro il terzo trimestre 2008.

Componente UC₁

- 7.15 Come indicato al punto 1.11 della presente relazione tecnica, le condizioni economiche previste per i clienti in regime di maggior tutela continuano a prevedere, in coerenza con le norme in vigore fino al 30 giugno 2007, l'applicazione della componente UC₁.
- 7.16 La componente UC₁ deve essere dimensionata al fine di consentire di recuperare sia gli scostamenti residui tra la valorizzazione ex ante ed ex post dei costi di acquisto e di

dispacciamento sostenuti dall'Acquirente unico nell'anno 2006, sia uno squilibrio residuo del sistema di perequazione dei costi di approvvigionamento dell'energia destinata ai clienti del mercato vincolato relativo agli anni 2004 e 2005.

- 7.17 Il ritardo nella copertura degli squilibri di perequazione relativi agli anni 2004 e 2005 è una conseguenza delle difficoltà emerse nell'applicazione dei meccanismi di perequazione relativi a tali anni ed, in particolare, dei problemi riscontrati nella determinazione degli importi di cui al comma 29.2 del TIT e dei ritardi e delle ripetute rettifiche nella comunicazione dei dati da parte delle imprese distributrici che hanno rallentato la determinazione degli ammontari di perequazione delle singole imprese e, di conseguenza, la quantificazione delle esigenze del Conto per la perequazione dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica destinata al mercato vincolato (di seguito: Conto UC₁).

Squilibri del sistema di perequazione dei costi di approvvigionamento relativi agli anni 2004 e 2005

- 7.18 In occasione dell'aggiornamento tariffario per il primo trimestre (gennaio – marzo) 2007, tenuto conto della disponibilità del Conto UC₁, lo squilibrio residuo del sistema di perequazione dei costi di approvvigionamento dell'energia destinata ai clienti del mercato vincolato relativo agli anni 2004 e 2005 risultava pari a poco meno di 200 milioni di euro.
- 7.19 Poiché, a meno degli effetti derivanti dalla definitiva quantificazione degli importi di cui al comma 29.2 del TIT, tuttora pendente sia per l'anno 2004 sia in relazione all'anno 2005, l'ammontare del suddetto squilibrio è da ritenersi ormai quasi del tutto certo, l'Autorità nel primo trimestre 2007 aveva fissato l'aliquota della componente UC₁ pari a 0,30 cent€/kWh in modo da consentire il recupero completo dell'onere su base semestrale.
- 7.20 L'Acquirente unico nel mese di marzo ha comunicato all'Autorità una previsione dell'energia elettrica destinata al mercato vincolato per l'anno 2007 sensibilmente modificata al ribasso rispetto alla previsione fornita in occasione dell'aggiornamento per il primo trimestre (gennaio – marzo) 2007. Criticità relativamente alla possibilità di quantificare in maniera certa l'energia elettrica destinata al mercato vincolato nei primi mesi dell'anno 2007 sono state evidenziate anche da Terna
- 7.21 Con deliberazione n. 76/07, l'Autorità ha disposto l'attivazione di accertamenti, sia con riferimento alle stime di energia elettrica destinata al mercato vincolato elaborate dall'Acquirente unico, sia relativamente alle misure dell'energia elettrica rilevanti ai fini della quantificazione dei corrispettivi di dispacciamento fornite da Terna.
- 7.22 Anche in assenza degli esiti degli accertamenti sopra menzionati, già nel secondo trimestre (aprile – giugno) 2007, l'Autorità ha ritenuto opportuno tenere in conto la revisione al ribasso delle previsioni dell'energia elettrica destinata al mercato vincolato per l'anno 2007 effettuate dall'Acquirente unico, rivedendo sia la stima di gettito derivante dalla componente UC₁ nel primo trimestre 2007 rispetto alle attese formulate nell'aggiornamento tariffario deliberato a dicembre 2006, sia l'aliquota necessaria a consentire il completo recupero dell'onere.
- 7.23 Tenuto conto delle incertezze legate all'attendibilità delle stime medesime, pertanto, l'Autorità ha prudenzialmente modificato l'aliquota in modo da consentire il completo

recupero degli squilibri di perequazione per gli anni 2004 e 2005, al più tardi, entro la fine dell'anno 2007.

- 7.24 Alla luce delle considerazioni sopra esposte, e quantificato lo squilibrio residuo di perequazione relativo agli anni 2004 e 2005 in circa 96 milioni di euro, l'aliquota media della componente UC_1 per il secondo trimestre (aprile –giugno) era stata pertanto fissata pari a 0,13 cent€/kWh.
- 7.25 Nell'ambito delle verifiche condotte circa il corretto dimensionamento della componente UC_1 per il terzo trimestre (luglio – settembre) 2007, l'Autorità, da un lato, ha tenuto in conto il permanere degli elementi di incertezza circa i quantitativi di energia elettrica destinati al mercato vincolato nei primi mesi dell'anno 2007, dall'altro, ha effettuato la miglior stima possibile sulla base dei dati in possesso relativamente al quantitativo di energia elettrica destinata al regime di maggior tutela nel secondo semestre 2007.
- 7.26 Tenuto conto quanto detto al punto precedente, e del fatto che lo squilibrio residuo di perequazione relativo agli anni 2004 e 2005 alla fine del mese di giugno 2007 risultava pari a circa 60 milioni di euro, l'Autorità ritiene che l'aliquota della componente UC_1 fissata nel secondo trimestre 2007 sia adeguata per il completo recupero dell'onere residuo entro la fine dell'anno 2007.

Scostamenti residui tra valorizzazione ex ante ed ex post dei costi di approvvigionamento sostenuti dall'Acquirente unico nell'anno 2006

- 7.27 All'inizio dell'anno 2007 il differenziale residuo emerso dal confronto della valorizzazione ex ante ed ex post dei costi di acquisto e di dispacciamento sostenuti dall'Acquirente unico nel periodo gennaio – dicembre 2006, sulla base dei dati allora disponibili, era pari a 302 milioni di euro.
- 7.28 L'aliquota della componente UC_1 necessaria a recuperare su base annua tale differenziale è stata fissata, nel primo trimestre (gennaio - marzo) 2007, pari a 0,23 centesimi di euro/kWh.
- 7.29 All'inizio del secondo trimestre 2007, il differenziale residuo, sulla base di nuovi dati disponibili più aggiornati, pur tenendo conto di quanto raccolto tramite l'aliquota UC_1 nel primo trimestre 2007, risultava ancora quantificabile in circa 302 milioni di euro e l'aliquota, dimensionata per recuperare lo squilibrio entro la fine dell'anno 2007, era stata fissata per il secondo trimestre (aprile – giugno) pari a 0,41 centesimi di euro/kWh.
- 7.30 L'incremento dell'aliquota tra il primo ed il secondo trimestre 2007 è dovuto alla revisione al ribasso della stima dell'energia elettrica destinata al mercato vincolato effettuata dall'Acquirente unico già citata al punto 7.20.
- 7.31 Nell'ambito delle verifiche condotte circa il corretto dimensionamento della componente UC_1 per il terzo trimestre (luglio – settembre) 2007, l'Autorità ha tenuto in conto che la stima dei quantitativi di energia destinata al mercato vincolato nei primi mesi dell'anno 2007 potrebbe essere soggetta a revisione nel momento in cui saranno disponibili gli esiti degli accertamenti di cui al punto 7.21, che l'ammontare dello squilibrio di perequazione dei costi di approvvigionamento per l'anno 2006 non è ancora definitivo ma sarà soggetto a revisione nei prossimi mesi quando sarà conclusa la perequazione dei costi di approvvigionamento relativi all'anno 2006, e che anche la stima dei quantitativi di energia

elettrica destinati ai clienti in maggior tutela nel secondo semestre dell'anno potrebbe essere soggetta a revisione.

- 7.32 Alla luce di quanto sopra esposto, e del fatto che lo squilibrio residuo di perequazione relativo all'anno 2006, alla fine del mese di giugno 2007 risultava pari a circa 185 milioni di euro, l'Autorità ritiene che l'aliquota già in vigore nel secondo semestre (0,41 centesimi di euro/kWh) sia correttamente dimensionata per consentirne il completo recupero degli squilibri di perequazione entro la fine dell'anno 2007.

Dimensionamento complessivo della componente UC_1 per il terzo trimestre (luglio – settembre) 2007

- 7.33 Tenuto conto di quanto sopra esposto, in attesa di disporre di maggiori dati relativamente alla quantità di energia elettrica destinata al mercato vincolato per i primi mesi dell'anno 2007 e di maggiori informazioni al fine di valutare l'attendibilità delle stime effettuate con riferimento all'energia elettrica destinata al mercato vincolato nel primo semestre 2007 e ai clienti in maggior tutela nel secondo semestre 2007, l'Autorità ritiene opportuno non modificare l'aliquota UC_1 che, per il terzo trimestre (luglio – settembre) 2007, resta pertanto complessivamente pari da 0,54 centesimi di euro/kWh.

Corrispettivo PPE

- 7.34 Come già spiegato al punto 1.10 il corrispettivo *PPE* è definito dal TIV come il corrispettivo a copertura degli squilibri del sistema di perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento dell'energia elettrica destinata al servizio di maggior tutela.
- 7.35 Tale corrispettivo, pertanto, è deputato alla copertura degli eventuali scostamenti residui tra la valorizzazione ex ante ed ex post dei costi di acquisto e di dispacciamento sostenuti dall'Acquirente unico per l'approvvigionamento dell'energia destinata alla maggior tutela in un determinato anno, non recuperati tramite adeguamento implicito del corrispettivo *PED* durante l'anno stesso.
- 7.36 In ragione di quanto sopra, il corrispettivo PPE per il terzo trimestre (luglio – settembre) 2007 è stato fissato pari a 0 (zero).

Componente UC_5

- 7.37 Sulla base dei dati forniti dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: Cassa), dal GSE e da Terna, il gettito finora raccolto tramite la componente tariffaria UC_5 applicata ai clienti del mercato vincolato, e disponibile sul conto oneri per la compensazione delle perdite di energia elettrica di cui all'articolo 70 del TIT (di seguito: Conto UC_5), risulta in linea con gli oneri in capo al Conto UC_5 medesimo.
- 7.38 L'articolo 3 della deliberazione oggetto della presente relazione tecnica dispone, pertanto, la soppressione della componente UC_5 , mentre pone pari a 0 (zero) il corrispettivo di cui all'articolo 47 della deliberazione n. 111/06.
- 7.39 Va peraltro sottolineato come, il comma 25.3 del TIV assoggetta l'Acquirente unico al pagamento, a decorrere dall'1 luglio 2007, del corrispettivo di cui all'articolo 47 della deliberazione n. 111/06, rendendo comunque non più necessaria l'applicazione della

componente UC₅. Eventuali ulteriori oneri per la compensazione delle perdite di energia elettrica a carico dei clienti in maggior tutela sarebbero compresi tra gli oneri di dispacciamento e, dunque, come già precisato al punto 1.14, tenuti in conto nell'elemento *PD* del corrispettivo *PED*.

Applicazione delle componenti A e UC ai clienti domestici

- 7.40 La deliberazione n. 135/07, nell'ambito della revisione della struttura tariffaria applicabile alla clientela domestica a partire dall'1 luglio 2007 di cui si è già detto al capitolo 5, ha previsto una modulazione per scaglioni di consumo di alcune componenti tariffarie, in particolare delle componenti *A₂*, *A₃*, *A₄*, *A₅* e *UC₄* per i clienti residenti con potenza impegnata fino a 3 kW (clienti ai quali è applicata la tariffa *D2_T*).
- 7.41 La modifica alla struttura delle suddette componenti tariffarie si è resa necessaria al fine di contenere la variazione di spesa per la generalità dell'utenza domestica derivante dalla revisione della struttura tariffaria nel suo complesso.
- 7.42 Dall'1 luglio 2007, pertanto, le componenti tariffarie *A₂*, *A₃*, *A₄*, *A₅* e *UC₄*, per i clienti ai quali si applica la tariffa *D2_T*, prevedono aliquote espresse in centesimi di euro/kWh, differenziate per tre scaglioni di consumo che sono da considerarsi di tipo progressivo.

8. Elemento VE

- 8.1 Con le deliberazioni n. 8/04 e n. 101/05 l'Autorità ha disposto il riconoscimento degli oneri sostenuti, rispettivamente, negli anni 2002 e 2003, dai produttori di energia elettrica che hanno adempiuto all'obbligo di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 79/99, con riferimento all'energia elettrica prodotta da fonti non rinnovabili e destinata ai clienti del mercato vincolato negli anni 2001 e 2002.
- 8.2 Tali oneri hanno trovato copertura attraverso il Conto oneri per certificati verdi di cui all'articolo 59, comma 59.1, lettera m) del TIT, alimentato dall'elemento VE posto a carico dei soli clienti vincolati.
- 8.3 Nel mese di giugno 2005, sulla base delle informazioni fornite all'Autorità dalla Cassa, il gettito raccolto dall'applicazione dell'elemento VE fino a tutto il secondo trimestre dell'anno 2005 risultava sufficiente a compensare gli oneri riconosciuti con le deliberazioni n. 08/04 e n. 101/05. Conseguentemente, con la deliberazione n. 133/05, l'elemento VE, a partire dall'1 luglio 2005, è stato fissato pari a 0 (zero).
- 8.4 Successivamente, alcuni operatori hanno richiesto un ulteriore riconoscimento degli oneri sostenuti per adempiere all'obbligo di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 79/99 e il TAR Lombardia ha annullato gli atti con cui l'Autorità ha negato l'ulteriore riconoscimento richiesto da tali operatori. L'Autorità sta valutando l'eventualità di presentare appello al Consiglio di Stato per l'annullamento delle suddette sentenze del TAR Lombardia.
- 8.5 L'esecuzione delle sentenze sopra citate comporterebbe un onere stimabile in circa 120 milioni di euro a carico dei clienti finali, attualmente non disponibili presso il Conto oneri per certificati verdi.
- 8.6 Tenuto conto di quanto sopra esposto, l'Autorità ha ritenuto opportuno, almeno per il momento, non reintrodurre l'elemento VE nel nuovo contesto del settore della vendita

dell'energia elettrica in vigore dall'1 luglio 2007, anche al fine di evitare che oneri riguardanti la vendita di energia elettrica negli anni 2001 e 2002 ai clienti del mercato vincolato (molti dei quali oggi sono sul mercato libero) gravi solamente sui clienti rimasti nel regime di maggior tutela.

- 8.7 Le decisioni connesse all'eventuale necessità di riattivare la raccolta di gettito necessario a soddisfare le richieste degli operatori di cui al punto 8.4, nonché alle modalità di raccolta di tale gettito, pertanto, dovranno avvenire nell'ambito di uno specifico procedimento che preveda eventualmente anche una fase di consultazione.

9. Agevolazioni tariffarie per le popolazioni colpite da eventi sismici

- 9.1 Le deliberazioni n. 134/98, n. 181/00, n. 197/02, e n. 64/03 hanno disposto l'applicazione di agevolazioni tariffarie destinate alle popolazioni di alcuni territori colpiti da fenomeni vulcanici ed eventi sismici, relativamente ai quali è stato decretato, e prorogato a tutt'oggi, lo stato di emergenza dal Presidente del Consiglio dei Ministri.
- 9.2 Le imprese distributrici di energia elettrica, in ottemperanza a quanto disposto dall'Autorità con deliberazione n. 135/07, hanno fornito informazioni dalle quali sono risultano ancora attive forniture di energia elettrica destinate a utenze, colpite da eventi calamitosi di cui alle sopra citate deliberazioni.
- 9.3 Tenuto conto delle informazioni fornite dalle imprese distributrici, l'Autorità ha rivisto il sistema di agevolazione per le suddette popolazioni, prevedendo modalità che garantiscano, da una parte, continuità alle agevolazioni stesse e, dall'altra, una compatibilità con le modifiche introdotte nel sistema tariffario nell'ambito del processo di completa liberalizzazione del mercato, nonché del procedimento in corso relativo alla riforma dei meccanismi di tutela sociale.
- 9.4 All'articolo 8 il provvedimento oggetto della presente relazione tecnica, in particolare prevede agevolazioni sia per le utenze domestiche che per le utenze diverse.
- 9.5 Per i clienti domestici è prevista l'applicazione della tariffa $D2_T$ indipendentemente dal livello di potenza impegnata, con componenti τ , componenti A , UC ed MCT pari a 0 (zero). A tali clienti, pertanto, vengono applicati solamente il corrispettivo PED ridotto a 1,10 centesimi di euro/kWh e il corrispettivo PCV .
- 9.6 Per i clienti diversi da quelli domestici è prevista invece l'applicazione dei corrispettivi a copertura dei costi di trasmissione, distribuzione e misura ridotti a un quarto, mentre non è prevista l'applicazione delle componenti A , UC ed MCT .
- 9.7 Per queste particolari categorie di utenti, il corrispettivo PPE , per assimilazione alla componente UC_1 , quand'anche attivata, sarà posta pari a 0 (zero).

10. Disposizioni transitorie in materia di regimi tariffari speciali

- 10.1 In conseguenza delle disposizioni normative contenute nel decreto-legge 18 giugno 2007, le disposizioni del TIT relative ai corrispettivi per la vendita dell'energia elettrica ai clienti del mercato vincolato, richiamate nel comma 73.3 del medesimo TIT ai fini della fissazione

della componente tariffaria compensativa per i regimi tariffari speciali, rimangono in vigore solo fino al 30 giugno 2007.

- 10.2 Le disposizioni del TIT in materia di regimi tariffari speciali prevedono che a ciascun cliente finale, ammesso a beneficiare ai sensi delle disposizioni del comma 73.1 del medesimo TIT, di regimi tariffari speciali, sia versata una componente tariffaria compensativa pari alla differenza tra gli addebiti che deriverebbero dall'applicazione delle condizioni tariffarie agevolate previste per tali clienti dalla normativa vigente, al netto delle imposte e delle componenti inglobate nella parte A della tariffa (comma 73.3, lettera a) e gli addebiti che deriverebbero dall'applicazione a tale cliente dai corrispettivi previsti per i servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita, al netto delle componenti tariffarie A e UC (comma 73.3, lettera b).
- 10.3 Ai fini della determinazione della componente tariffaria compensativa, le disposizioni del comma 73.5 del TIT stabiliscono che, con riferimento al servizio di vendita, gli addebiti di cui al comma 73.3, lettera b), per ciascun cliente finale, siano pari al minor valore tra gli addebiti risultanti dall'applicazione dei corrispettivi per la vendita dell'energia elettrica destinata al mercato vincolato di cui alla parte II, titolo 3, sezione 1 del medesimo TIT e gli addebiti risultanti dall'approvvigionamento dell'energia elettrica sul mercato libero, ovvero attraverso le procedure concorsuali di cui al comma 73.10 del medesimo TIT, inclusi gli oneri di dispacciamento.
- 10.4 Le sentenze del TAR Lombardia n. 1146/2005 e n. 1147/2005 del 10 maggio 2005 hanno annullato le modifiche al comma 73.5 del TIT apportate con la deliberazione n. 148/04. In conseguenza di tale annullamento gli addebiti di cui al comma 73.3, lettera b), relativi al servizio di vendita, sono pari agli addebiti risultanti dall'applicazione dei corrispettivi per la vendita dell'energia elettrica destinata al mercato vincolato di cui alla parte II, titolo 3, sezione 1 del TIT.
- 10.5 In relazione alla cessata efficacia delle disposizioni di cui al comma 73.3 del TIT, l'Autorità ha definito una disciplina transitoria per i regimi tariffari speciali di cui al medesimo articolo 73 del TIT, da applicarsi nel III trimestre 2007, in attesa di una riforma generale di detta disciplina, coerente con il nuovo assetto della vendita.
- 10.6 La fissazione della disciplina transitoria è stata orientata a garantire sostanziale continuità di effetti anche per i clienti che beneficiano della componente compensativa di cui all'articolo 73 del TIT che al 30 giugno 2007 risultino clienti del mercato vincolato e che non abbiano stipulato un contratto sul libero mercato con effetti dall'1 luglio 2007.
- 10.7 In particolare l'Autorità ha ritenuto di prevedere che, nel periodo di vigenza della disciplina transitoria di cui al precedente punto, gli addebiti per la parte riferita al servizio di vendita indicati alla lettera b), comma 73.3 del TIT, per il trimestre luglio-settembre 2007, siano calcolati con riferimento ai corrispettivi per la vendita dell'energia elettrica destinata al mercato vincolato di cui alla parte II, titolo 3, sezione 1 del TIT in vigore al 30 giugno 2007, aggiornati applicando appositi coefficienti di aggiornamento, determinati dall'Autorità coerentemente con le variazioni delle condizioni economiche per l'approvvigionamento dell'energia elettrica che si applicano ai clienti ammessi al servizio di maggior tutela.
- 10.8 L'Autorità ha definito una norma specifica di tutela per il caso in cui un cliente rientrante nella disciplina di cui all'articolo 73 del TIT risulti fornito in regime di salvaguardia ai sensi di quanto disposto dal TIV. In tal caso, il corrispettivo per il servizio di vendita previsto dal

comma 73.5 è pari alle condizioni economiche applicate dall'esercente il servizio di salvaguardia ai sensi dell'articolo 14 del TIV, a condizione che il medesimo esercente la salvaguardia si avvalga dell'Acquirente unico come fornitore di energia per il regime di salvaguardia ai sensi dell'articolo 23 del TIV.

11.Prezzo di salvaguardia

- 11.1 Come già anticipato al punto 1.19, il TIV prevede che, per il periodo compreso tra l'1 luglio 2007 e il 30 settembre 2007, gli esercenti la salvaguardia possano approvvigionarsi dell'intera energia elettrica destinata ai clienti in salvaguardia serviti dall'Acquirente unico, pagando un prezzo di salvaguardia determinato dall'Autorità.
- 11.2 Tale fase transitoria si è resa necessaria al fine di consentire una attivazione ordinata del servizio di salvaguardia.
- 11.3 L'Autorità ha fissato quindi, fino al 30 settembre 2007, il prezzo mensile che l'esercente la salvaguardia, che si avvalga della facoltà di cui al comma 23.1 del TIV, sarà tenuto a pagare all'Acquirente unico, senza peraltro determinate le condizioni economiche da applicare ai clienti finali che devono essere invece stabilite dagli esercenti la salvaguardia.
- 11.4 Il prezzo di salvaguardia è determinato coerentemente con il prezzo di cessione dell'Acquirente unico e tiene conto:
- della migliore stima disponibile alla data di aggiornamento del prezzo di cessione a copertura dei costi di acquisto e di dispacciamento sostenuti dell'Acquirente unico per i mesi di luglio, agosto e settembre 2007;
 - di una maggiorazione del suddetto prezzo per tenere conto dell'errore di previsione che mediamente è stato commesso, con riferimento agli ultimi 18 mesi, nella stima dei prezzi di cessione medesimi (nel periodo gennaio 2006- maggio 2007 la differenza tra valorizzazione ex ante ed ex post dei prezzi di cessione che concorrevano alla determinazione degli elementi PC e OD della tariffa è stata mediamente pari al 4%);
 - del corrispettivo di funzionamento dell'Acquirente unico;
 - di un corrispettivo pari all'attuale aliquota della componente UC₁ adeguata per tenere conto delle perdite standard di rete.

Egidio Fedele Dell'Oste
Direttore
Direzione tariffe

Guido Bortoni
Direttore
Direzione Mercati

Rosita Carnevalini
Direttore
Direzione Strategie, Studi e
Documentazione